Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Venerdì, 26 giugno 1931 - ANNO IX — Numero 146

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXI Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc Ed Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n 88; Mantegazza, via 4 Novembre n 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurnochi via Dante n. 9.
Spezia: A Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornalo.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Luigi Druetto, via Roma, n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1052.

LEGGE 12 giugno 1931, n. 752.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro per le finanze, in applicazione del disposto dall'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge.

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1931-32, nei modi e limiti in cui le

disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 31 dicembre 1930.

Art. 6.

Fermo il disposto dagli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1931-32.

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1931-32 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1930-31 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 settembre 1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1931-1932, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'art. 65 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

Art. 8.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1931-32, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

Art. 9.

È autorizzata a favore della Cassa depositi e prestiti la inscrizione per nuova creazione, nel Gran Libro del debito pubblico, con godimento dal 1° luglio 1931, di un ammontare di rendita del consolidato 5 per cento o del Littorio, corrispondente a quella ancora dovuta dallo Stato a completamento della restituzione dei titoli consegnati dalla Cassa stessa per l'esecuzione della Convenzione finanziaria 11 febbraio 1929 con la Santa Sede.

Art. 10.

L'assegno fisso annuo a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, stabilito in L. 3.000.000 dall'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, è ridotto a lire 2.700.000.

Art. 11.

L'assegnazione da inscriversi ai sensi dell'art. 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, al capitolo n. 267 pei contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, è limitata, per l'esercizio 1931-32, a L. 50.000.000: i rimanenti 50.000.000 saranno inscritti per 10.000.000 nell'esercizio finanziario 1935-36 e per i residuali 40.000.000 nell'esercizio 1936-37.

Art. 12.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, ai termini del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle *B* e *C*).

Art. 13.

L'Amministrazione del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco *A*, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco *B*, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà, l'Amministrazione del Fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

CAPO II.

Stato di previsione dell'entrata.

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire nelle casse dello Stato le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella *F*).

È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 15.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1931-32, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 79 per cento — ivi compresa la quota del 4,50 per cento di compartecipazione dei Comuni, a nor-

ma del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944 — del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

Art. 16.

Le somme da inscrivere, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1931-32, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

Art. 18.

È data facoltà al Governo di provvedere mediante emissione di buoni novennali o di buoni ordinari, di cui al precedente articolo 17, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita per spese straordinarie, di carattere patrimoniale, nell'esercizio 1931-32.

Art. 19.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, cioè:

RIEPILOGO.

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	18.899.516.060,03
Spesa	»	19.323.685.629,74
Disavanzo effettivo	L.	— 424.169.569,71

Movimento di capitali.

Entrata	L.	988.921.023,75
Spesa	»	1.140.511.717,44
Eccedenza passiva	L.	— 151.590.693,69

Riassunto generale.

Entrata	L.	19.888.437.083,78
Spesa	»	20.464.197.347,18
Disavanzo finale	L.	— 575.760.263,40

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri generali dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1	Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria)	3,464,919,183.88
2	Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato in corrispettivo dell'interesse sui titoli di rendita consolidata già di proprietà del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico ed annullati a norma dell'art. 1 del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2437	7,286,449.50
		3,472,205,633.38
	Debiti redimibili.	
3	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	194,384,854.35
4	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, numeri 1964 e 1977) (Spesa obbligatoria)	121,950,000 —
		316,334,854.35
	Debiti variabili.	
5	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	312,218 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
6	Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
7	Interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915, ed ai Regi decreti 26 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323; 11 giugno 1925, n. 871, e 7 ottobre 1926, n. 1689 e premi sorteggiati (Spesa obbligatoria)	302,000,000 —
8	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (Spesa obbligatoria)	265,000,000 —
9	Interessi a favore dell'Istituto di liquidazioni, a norma dell'art. 3, comma 3°, del Regio decreto 26 dicembre 1930, n. 1693	135,000,000 —
10	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria)	18,009,997.25
11	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto 3 novembre 1921, n. 1584)	4,000,000 —
		724,322,215.25
	Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.	
12	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa obbligatoria)	8,466,353.99
13	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	35,924,155.02
14	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 161); annualità fissa e perpetua alla congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2) (Spesa obbligatoria)	505,000 —
15	Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	3,890,000 —
16	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 66)	4,500,000 —
		53,285,509.01
	Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.	
17	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa d'ordine)	100,000 —
18	Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e Regio decreto 6 gennaio 1927 ,n. 12), ed all'Istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641), e assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino della annua prestazione dovuta in virtù dell'art. 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449	337,750 —
19	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria)	6,000,000 —
20	Somma da corrispondersi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	91,815 —
		6,529,565 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
Num.	Denominazione	
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Dotazioni.	
21	Dotazione della Corona (art. 1 del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792)	11,250,000 —
22	Assegno a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901)	3,000,000 —
23	Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta (leggi 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3ª, e 20 dicembre 1925, n. 2229)	1,000,000 —
24	Appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (leggi 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª, e 20 dicembre 1925, n. 2228)	1,000,000 —
25	Appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia Aosta, duca delle Puglie (Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 1931)	400,000 —
26	Appannaggio a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia (legge 14 giugno 1928, n. 1311)	200,000 —
		16,850,000 —
	Spese per le Camere legislative.	
27	Spese pel Senato del Regno	16,030,000 —
28	Spese per la Camera dei deputati	16,950,000 —
29	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	4,906,554.80
		37,886,554.80
	Presidenza del Consiglio dei Ministri.	
30	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	100,000 —
3	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	115,000 —
32	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo	115,000 —
33	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio	130,000 —
34	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	325,000 —
35	Funzioni pubbliche e feste governative	150,000 —
		935,000 —
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
	Servizio speciale riservato.	
36	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	2,990,000 —
37	Indennità di missione e di trasloco al personale addetto al servizio speciale riservato e spese per visite medico-fiscali ed indennità ai funzionari incaricati dell'insegnamento nel corso professionale di stenografia	110,000 —
38	Premi di operosità e rendimento; compensi al personale addetto al servizio speciale riservato per prestazioni straordinarie ai sensi dell'art. 13 del Regio decreto 10 gennaio 1929, n. 27 - Compensi per Consigli e Commissioni	610,000 —
39	Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato (Spese fisse)	85,000 —
40	Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato e per la relativa manutenzione, abbonamenti telefonici e canoni diversi, comunicazioni telefoniche interurbane	505,000 —
41	Sussidi agli impiegati ed agenti, a quelli cessati dal servizio ed alle loro famiglie	2,000 —
		4,302,000 —
	Servizi diversi.	
42	Personale della Consulta Araldica - Stipendi ed assegni fissi	12,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
43	Spese pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	47,220 —
44	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	900,000 —
45	Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, e da versare all'Istituto medesimo	2,700,000 —
46	Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali da versare all'Istituto centrale di statistica, giusta l'art. 4 lettere *a*) e *c*) del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035	540,000 —
47	Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile	550,000 —
48	Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile	26,000 —
49	Somma da erogare a beneficio di istituzioni per combattenti bisognosi	600,000 —
50	Comitato per le migrazioni interne - Spese d'ogni genere per l'impianto ed il funzionamento degli uffici	180,000 —
		5,555,220 —
	Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.	
51	Assegni fissi al personale in servizio permanente ed agli ufficiali in servizio collettivo - Spesa per gli ufficiali e militi richiamati in servizio per scontare punizioni	25,500,000 —
52	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento - Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni - Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori (Regio decreto 11 febbraio 1926, n. 223)	9,900,000 —
53	Spese varie per l'istruzione premilitare, provvista e manutenzione d'indumenti e di materiali per l'istruzione ginnastica - Spesa per i campi estivi, per l'uso di palestre, per premi agli istruttori ed agli allievi e medaglie ai premilitari	3,000,000 —
54	Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi	1,450,000 —
55	Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza	5,350,000 —
56	Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici - Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica - Riscaldamento degli uffici e comandi - Pulizia dei locali - Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale - Spese per la illuminazione dei locali - Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa - Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale	3,000,000 —
57	Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale	12,000,000 —
58	Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiale sanitario e per le squadre di soccorso; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari	800,000 —
59	Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie - Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di biciclette - Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni	1,500,000 —
60	Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena	700,000 —
61	Contributi all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche per integrare le provvidenze di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 - Contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di cui all'art. 3 del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2352	1,000,000 —

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 a 30 giugno 1932
62	Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	575,000 —
63	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della Milizia	25,000 —
		64,800,000 —
	Corte dei conti.	
64	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	10,800,000 —
65	Retribuzioni al personale avventizio	140,000 —
66	Indennità per missioni e traslochi o per recarsi al luogo di eletto domicilio	24,000 —
67	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	245,000 —
68	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	37,000 —
69	Spese per la biblioteca della Corte dei conti	15,000 —
70	Fitto di locali	60,750 —
		11,321,750 —
	Avvocatura dello Stato.	
71	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	8,600,000 —
72	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	15,000 —
73	Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al domicilio eletto	25,000 —
74	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	7,000 —
75	Retribuzione al personale avventizio	22,000 —
76	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	200,000 —
77	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	270,000 —
		9,139,000 —

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero e Intendenze di finanza.	
78	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed altri assegni fissi (Spese fisse)	52,000,000 —
79	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti	320,000 —
80	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	50,000 —
81	Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, comprese le sezioni speciali del Tesoro (Spese fisse)	1,250,000 —
82	Fitto di locali non demaniali per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse)	1,200,000 —
		54,820,000 —
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.	
83	Personale di concetto e d'ordine delle Ragionerie delle Amministrazioni centrali - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	17,200,000 —
84	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano addetto alle Ragionerie delle Intendenze - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	11,800,000 —
85	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti	400,000 —
86	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra	650,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
87	Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato .	380,000 —
88	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali .	136,200 —
		30,566,200 —
	Servizi del Tesoro.	
89	Personale delle sezioni del tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	13,200,000 —
90	Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico (Spese fisse)	6,500 —
91	Spese per i servizi del tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite	3,500,000 —
92	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali - Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria	800,000 —
93	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie - Assegni di malattia agli operai - Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali - Premi di operosità e di rendimento e di economia ai salariati dello Stato - Sussidi ai lavoranti di Zecca e loro superstiti, ed indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca	1,500,000 —
94	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia . .	30,000 —
95	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi	20,000 —
96	Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero	4,000,000 —
97	Spese di liti nell'interesse della Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (Spesa obbligatoria)	8,000 —
98	Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, per la Commissione di cui all'art. 183, lettera d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (art. 3 del decreto Luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50	4,000 —
99	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria) . . .	150,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
100	Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	350,000 —
101	Indennità di missione pei servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni	150,000 —
102	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652 (Spesa d'ordine)	2,000,000 —
103	Contributo alla Banca d'Italia in dipendenza dell'art. 11 della convenzione 13 giugno 1925, approvata col decreto Ministeriale 16 giugno 1925, n. 12428, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1925, n. 153, sul trasferimento alla Banca stessa, delle funzioni esecutive delle delegazioni del Tesoro - (Regio decreto 4 giugno 1925, n. 835)	2,250,000 —
		27,968,500 —
	Spese diverse.	
104	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ed al personale di altre Amministrazioni	2,985,000 —
105	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio centrale del personale, dalla Direzione generale del tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli Istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanzaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio	525,000 —
106	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi quelli dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del Tesoro e loro famiglie	693,000 —
107	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
108	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
109	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	60,000 —
110	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	50,000 —
111	Spese casuali	60,000 —
112	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze) - Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime - Retribuzione ai cottimisti	11,978,000 —
113	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1919, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
114	Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro, e dei formaggi che si esportano all'estero. (Spesa obbligatoria)	600,000 —
115	Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, il dazio consumo sul sale in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto 24 settembre 1928, n. 2148). (Spesa obbligatoria)	23,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
116	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione finanziaria (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		40,951,000 —
	Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.	
117	Assegnazione corrispondente al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, da versarsi al capitolo n. 340 dell'entrata, per movimento di capitali, per essere indi destinata alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	300,000,000 —
	Debito vitalizio.	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.	
118	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	90,000,000 —
119	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	40,000,000 —
120	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	400,000 —
121	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori (Spesa obbligatoria)	1,200,000 —
122	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e del loro aventi diritto	800,000 —
		132,400,000 —
	Spese per servizi speciali.	
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne.	
123	Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del Provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse).	210,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
124	Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	4,300,000 —
125	Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse)	6,000,000 —
		220,300,000 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
126	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori, indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero	6,500,000 —
127	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria)	10,000 —
128	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	100,000 —
129	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	45,000 —
130	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione di istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	800,000 —
131	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza	3,600,000 —
132	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici	95,000 —
		11,150,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Amministrazione delle tasse sugli affari.	
133	Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281) (Spesa obbligatoria) . .	200,000 —
134	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	6,000 —
135	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse	3,200,000 —
136	Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici	200,000 —
137	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	600,000 —
138	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	26,500,000 —
139	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria)	15,800,000 —
140	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	44,000 —
141	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale e sussidiario dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali - Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati - Sussidi di malattia agli operai di detti depositi - Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi - Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime - Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici . . .	1,700,000 —
142	Diritto addizionale spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 18 del decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888, legge 29 agosto 1922, n. 1254, e Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2096) (Spesa d'ordine)	3,500,000 —
143	Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917, e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925 (Spesa d'ordine)	9,630,000 —
144	Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (Spesa d'ordine) .	17,000,000 —
145	Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti nei giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani giusta l'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456 e l'articolo 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 1930	950,000 —
146	Proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione stradale e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada (Spesa d'ordine)	193,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
147	Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipasione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (articolo 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944) (Spesa d'ordine)	50,000,000 —
148	Spese per l'accedtamento, la riscossione, ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni (Spesa obbligatoria)	9,000,000 —
149	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciadia permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza stessa ed alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito e per acquisto di casse forti ed armadi di sicurezza . .	3,500,000 —
		334,830,000 —
	Amministrazione del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali.	
150	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e indennità di tramutamento al personale della Amministrazione esterna del demanio	18,000 —
151	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	150,000 —
152	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	200,000 —
153	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	250,000 —
154	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1,700,000 —
155	Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, Mar Piccolo di Taranto, ecc. Spese di materiale per la parte che non è carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1866; spese di indemaniamento, di amministrazione, per imposte ed oneri e diverse, relative alla confraternite romane di cui alla legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,380,000 —
156	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto, e diverse - Canali Cavour	25,000 —
157	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico - Canali Cavour	2,500,000 —
158	Canoni ed annualità passive - Canali Cavour (Spese fisse ed obbligatorie)	35,500 —
159	Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - Canali Cavour (Spesa obbligatoria)	650,000 —
		6,908,500 —
	Provveditorato generale dello Stato.	
	Amministrazione dei beni dell'antico Demanio.	
160	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	315,000 —
161	Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	8,000 —
162	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	105,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
163	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	120,000 —
164	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria)	15,000,000 —
165	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	5,500,000 —
		21,048,000 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni.	
166	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e bollettari del lotto	18,500,000 —
167	Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, delle carte rappresentative di valori, ecc. da corrispondere all'Istituto Poligrafico	45,000,000 —
168	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	45,000 —
169	Spese di gestione dei magazzini principali di Firenze, Milano, Napoli e Roma	450,000 —
170	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato, comprese quelle per l'antico demanio	100,000 —
		64,095,000 —
	Amministrazione delle imposte dirette.	
171	Indennità ~~di missione o di trasloco~~ nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali	2,500,000 —
172	Spese per la sistemazione dei locali di proprietà privata in uso degli uffici delle imposte	35,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
173	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria)	85,000 —
174	Diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte	6,160,000 —
175	Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	600,000 —
176	Compensi a messi notificatori (art. 3 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 617) (Spesa obbligatoria)	440,000 —
177	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	2,500 —
178	Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'articolo 10 del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2609	25,000 —
179	Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834 sulle penalità in materia d'imposte dirette (articolo 18 del Regio decreto 28 gennaio 1929, n. 360) (Spesa obbligatoria)	115,000 —
180	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)	2,300,000 —
181	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e ~~dei premi di operosità~~ e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno	225,000 —
182	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	250,000,000 —
		262,487,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
183	Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281	182,300,000 —
184	Indennità eventuali, di tramutamento ed altre per la guardia di finanza; indennità pei servizi di vigilanza sui vini; assegni al personale del Corpo, addetto in luogo del personale tecnico borghese al servizio del naviglio per la vigilanza finanziaria	21,700,000 —
185	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti	95,000 —
186	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo, ed altre spese per la guardia di finanza	8,000,000 —
187	Spese pei servizi di polizia tributaria e per il funzionamento della scuola di polizia tributaria (articolo 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 e Regio decreto 16 settembre 1923, n. 2114)	180,000 —
188	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660). Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	220,000 —
189	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative e degli altri locali comunque destinati esclusivamente alle stazioni del naviglio della Regia guardia di finanza	3,700,000 —
190	Assegni e compensi al personale salariato, di macchina e d'officina, addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, premi di assicurazione del personale operaio, spese di cura ed altre spese diverse per la gestione del personale suddetto	1,050,000 —
191	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza.	3,000,000 —
192	Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di correzione o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare	225,000 —
193	Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (art. 10, 11, 12 del Regio decreto 19 gennaio 1928, n. 26) - Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati - Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni - Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario (Spesa obbligatoria)	1,725,000 —
194	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse)	6,200,000 —
		228,395,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	
	Spese generali.	
195	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette	7,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
196	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729 e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (articolo 65 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033)	225,000 —
197	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo	6,000,000 —
198	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	200,000 —
199	Costruzione, manutenzione e sistemazione dei fabbricati in uso per i servizi esterni dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette; costruzione di caselli doganali; spese per impianti, di materiale fisso, di condutture d'acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere	1,205,000 —
200	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	175,000 —
		7,812,000 —
	Imposte di fabbricazione.	
201	Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	44,000 —
202	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria)	8,000,000 —
203	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; spese per l'assicurazione contro gli incendi del laboratorio chimico dei denaturati di Milano e per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	7,000,000 —
204	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	52,000 —
		15,096,000 —
	Dogane.	
205	Mercedi alle visitatrici doganali	450,000 —
206	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse)	75,000 —
207	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio; indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero	2,000,000 —
208	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana; mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	250,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
209	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	85,000 —
210	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali	120,000 —
211	Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	20,000,000 —
		22,980,000 —
	Imposta di consumo.	
212	Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativa sulle bevande vinose e alcooliche e sulla birra, di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, ed ai Regi decreti 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112, e premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori e al dipendente personale	300,000 —
	Amministrazione dei monopoli.	
	Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette.	
213	Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento, e la spedizione delle pietrine focaie, dei fiammiferi e delle marche pei medesimi - Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche sud-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
Segue 213	dette e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi - Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 (Spesa obbligatoria)	115,000 —
214	Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli	100,000 —
215	Indennità ai procuratori del registro e del bollo sulla vendita delle marche; indennità e minute spese per la vigilanza delle fabbriche e per le operazioni di importazioni delle cartine e dei tubetti per sigarette; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio - Rimborso delle marche restituite dai fabbricanti ed importatori all'Amministrazione - Spese per acquisti di materiale da imballaggio e diverse per spedizione, assicurazione, scorta e trasporto delle marche, per stampati, pubblicazioni e diverse	110,000 —
		325,000 —
	Lotto.	
216	Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto. Spese per provvista e riparazione di materiali e mobili speciali per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto. Medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli - Corresponsioni ai gestori del lotto e titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1520) - Fitto di locali	400,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
217	Aggio d'esazione e completamento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	33,800,000 —
218	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	228,000,000 —
		262,200,000 —
	Fondi di riserva.	
219	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 —
220	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 —
		80,000,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.	
221	Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria)	22,052,166.28
222	Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo pel culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma	70,000,000 —
223	Rimborsi vari (Spese obbligatorie e d'ordine)	7,525,200 —
224	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e Provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	31,622,654.19
225	Rimborso alla Provincia ed ai Comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	290,000 —
226	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa Provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
227	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti, sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 —
228	Somma da rimborsare alle provincie di Potenza e Matera ai termini dell'art. 67, comma 2°, della legge 31 marzo 1904, n. 140, in dipendenza della ritardata attivazione del nuovo catasto (art. 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, numero 2468)	500,000 —
229	Contributo del demanio al comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso pei due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di L. 225.000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al demanio per l'esercizio delle terme	*per memoria*
230	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569, e Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1485)	*per memoria*
231	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e pel funzionamento dei servizi del Commissariato medesimo (art. 10, 1° comma, ed art. 11 del Regio decreto 5 agosto 1925, n. 1636, Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 24, art. 4, lettera *D* del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281 e Regio decreto-legge 10 luglio 1930, numero 1048)	25,000,000 —
		157,290,020.47

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese diverse.	
232	Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie	4,403,789.21
233	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, numero 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti con l'art. 148 della legge medesima (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
234	Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
235	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dei Regi decreti 29 dicembre 1921, n. 1964, 13 agosto 1926, n. 1431 (art. 17) e 23 ottobre 1927, n. 1966, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	16,000,000 —
236	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di L. 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571 — scadenza al 25 giugno 1928 — e rimborso alla Cassa stessa del 40 per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai Comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti 6 ottobre 1921, n. 1426 e 14 maggio 1926, n. 887) . .	4,006,102 —
237	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del segretariato generale della Lega delle Nazioni	6,100,000 —
238	Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei tribunali arbitrali misti istituiti in dipendenza dei Trattati di pace	650,000 —
239	Spese varie, esclusi i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex nemici	50,000 —
240	Assegnazione a favore degli Istituti di credito delle nuove Provincie non aventi scopo di lucro, per la garanzia di cui ai Regi decreti 9 dicembre 1920, n. 1883, e 5 aprile 1925, n. 491	4,000,000 —
241	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di L. 0,50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924 (art. 7 del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233 ed art. 5 del Regio decreto 30 settembre 1926, numero 1909 (8ª delle venti rate)	400,000 —
242	Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
243	Rimborso alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da essa effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (Regio decreto 1° settembre 1920, n. 1284) e rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara con sede in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni, dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume, ai sensi del Regio decreto 27 ottobre 1924, n. 1756)	1,000,000 —
244	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 215)	*per memoria*
245	Quota complementare corrispondente alla differenza fra il valore nominale e il corso dell'oro per il ritiro dalla Svizzera di scudi di argento da L. 5 a norma della convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965	5,440,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
Num.	Denominazione	
246	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817)	1,000,000 —
247	Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex funzionari ed agenti della Südbahn, di cui all'art. 17 dell'Accordo di Roma del 23 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	12,500,000 —
248	Pensioni agli ex impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478)	155,000 —
249	Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait* di franchi oro 6.000.000, di cui all'art. 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	22,000,000 —
250	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650.000 tonnellate annue ai termini dell'art. 15, n. 15, e 39, n. 5 dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	15,000,000 —
251	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
252	Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ai sensi dell'art. 15, alinea 13, dell'Accordo di Roma del 23 marzo 1923, relativo alla riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn	110,000 —
253	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3.300.000, ai sensi dell'art. 43 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
254	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448)	1,000,000 —
255	Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai competenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2871 e Regio decreto 3 giugno 1924)	15,000 —
256	Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del 5 per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (art. 2 Regio decreto 3 marzo 1926, n. 332)	*per memoria*
257	Contributo all'Azienda dei magazzini generali di Fiume (articolo 13 Regio decreto 29 settembre 1927, n. 2716)	1,000,000 —
258	Assegnazione straordinaria per la costruzione di due caserme nella città di Napoli in esecuzione dell'art. 32 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1636 (art. 4, lettera *c*, del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281) (Spesa ripartita)	10,000,000 —
259	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964)	130,000,000 —
260	Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc. inerenti i servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex austriache comprese nel territorio delle nuove provincie del Regno, e spese relative all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della Società Südbahn	40,000 —
261	Interessi passivi sulle somme dovute ai comuni di Roma e di Milano ed al Consorzio di credito per le opere pubbliche, per rimborso delle valute pregiate provenienti dai prestiti stipulati all'estero e dagli enti medesimi cedute al Tesoro	3,000,000 —
		237,869,891.21
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.	
262	Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	8,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
263	Rimborso alle Provincie ed ai Comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (Spesa obbligatoria)	350,000 —
264	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	18,000,000 —
265	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341; articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298; articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311; legge 13 luglio 1905, n. 400; R. decreto-legge 16 settembre 1915, n. 1406; legge 2 giugno 1927, n. 979 e Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2497	313,250 —
266	Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (Spesa obbligatoria)	55,050,500 —
267	Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, per mezzo delle speciali obbligazioni create dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 e successive estensioni	52,000,000 —
		133,713,750 —
	Spese per la beneficenza romana.	
268	Spese per la beneficenza romana (Spesa obbligatoria)	27,481,569.57
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.	
269	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440)	800,000 —
270	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143	30,000,000 —
271	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	22,000,000 —
272	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055)	475,000 —
273	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151	300,000 —
274	Canoni devuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali	1,128,536 —
275	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e Istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse	900,000 —
		55,603,536 —
	Spese per la Corte dei conti.	
276	Indennità temporanea mensile al personale avventizio	10,500 —
	Spese per l'Avvocatura dello Stato.	
277	Indennità temporanea mensile al personale avventizio	8,000 —
	Spese per l'Istituto centrale di statistica.	
278	Assegnazione straordinaria per il settimo censimento generale della popolazione (art. 4 del Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1417)	6,000,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese pel servizio speciale riservato.	
279	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966)	17,500 —
280	Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario e avventizio	30,000 —
		47,500 —
	Spese per le migrazioni interne.	
281	Migrazioni interne - Contributi e sussidi alle istituzioni assistenziali e ad altri enti o privati (Regio decreto 28 novembre 1928, n. 2874)	65,000 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie.	
282	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse	13,000,000 —
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi.	
283	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze), della Corte dei conti e della Avvocatura dello Stato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966)	200,000 —
284	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966)	1,192,000 —
285	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza	20,000 —
286	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319)	25,000 —
287	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	300,000 —
288	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		1,737,000 —
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
289	Spese per la formazione del nuovo Catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe	20,000,000 —
	Amministrazione del demanio pubblico e delle aziende patrimoniali.	
290	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	8,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
Num.	Denominazione	
	Provveditorato generale dello Stato.	
291	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	28,800 —
292	Spese inerenti alla vendita dei beni ed alla attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	51,600 —
		80,400 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
293	Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie celibi o vedovi, senza prole minorenne, giusta il Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 1966	3,100,000 —
294	Assegnazione straordinaria per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (Regio decreto 10 maggio 1925, n. 615 - Ultima delle sei rate)	1,000,000 —
		4,100,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	
295	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
	Amministrazione delle pensioni di guerra.	
296	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio Esercito e della Regia Marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valor militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	1,085,000,000 —
297	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7)	1,500,000 —
298	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	7,000,000 —
299	Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove Provincie, compresa quella del Carnaro	39,500,000 —
300	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e art. 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519)	1,500,000 —
301	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli esami e paghe agli operai che vi sono addetti	90,000 —
302	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	18,000 —
303	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	50,000 —
304	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 —
305	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491	750,000 —
306	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri — anche estranei all'Amministrazione — del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 - Spese per visite mediche all'estero	2,900,000 —
307	Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2881	1,794,490 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
308	Retribuzione al personale avventizio	135,000 —
309	Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966)	90,000 —
		1,140,332,490 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove Provincie.	
310	Somme occorrenti per pagamenti in contanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », delle anticipazioni sulle indennità stesse e spese di emissione delle obbligazioni medesime	2,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze.	
311	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvat. con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e relativi decreti applicativi) e spese per il personale straordinario ed avventizio dell'ufficio centrale dei danni di guerra	700,000 —
312	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e per eventuale trasporto e collegamento degli oggetti somministrati (articoli 6 e 26 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426)	*per memoria*
		700,000 —
	Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti.	
313	Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (articolo 1 Regio decreto 2 gennaio 1925, n. 1 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 852)	*per memoria*
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
314	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	134,266,665.25
315	Ammortamento delle obbligazioni sette per cento collocate negli Stati Uniti d'America (6ª annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977)	40,200,000 —
316	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 —
317	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla Direzione generale del Tesoro	7,914,063.70
318	Rimborso dei buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 novembre 1931, accettati in pagamento dei nuovi buoni novennali, creati col Regio decreto 5 maggio 1931, n. 450, ovvero estinti anche a mezzo del conto corrente con la Banca d'Italia di cui all'art. 5 del decreto medesimo	*per memoria*
319	Certificati ferroviari di credito 3,65 e 3,50 per cento netto - Quote di ammortamento e rimborso di capitale (Spesa obbligatoria)	22,305,594.10
320	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 - 14ª delle 49 annualità	383,696.20
321	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	50,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
322	Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	*per memoria*
323	Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644)	*per memoria*
324	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 - 11ª delle 35 annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	19,693.08
325	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3) e 7 aprile 1921, n. 450 (art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1752)	837,161.39
326	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera *C*, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Compomaggiore	50,924.50
		206,067,798.22
	Versamenti alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno.	
327	Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414 e Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*
328	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno del maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423 (art. 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	300,000,000 —
		300,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Accensione di crediti.	
329	Somma necessaria, per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate	400,000 —
	Riscatti di ferrovie.	
330	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1,376,294.89
331	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata con Regio decreto 11 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 36 del 1923)	6,500,000 —
		7,876,294.89
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato.	
332	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esecuzione di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione	400,000,000 —
333	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'impliamento e la rinnovazione dei collegamenti (legge 3 luglio 1930, n. 945 (seconda annualità)	40,000,000 —
		440,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali.	
334	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini delle leggi 17 luglio 1898, n. 318 e 5 luglio 1908, n. 351	*per memoria*
335	Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'art. 1 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (7ª delle dieci annualità)	6,641,258.58
336	Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	16,000,000 —
337	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito di L. 45.000.000 contratto dal Consorzio stesso con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Galliera (art. 4, lettera *a*, del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997) . .	1,400,000 —
338	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 11.800.000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881) (Spesa d'ordine) .	*per memoria*
339	Anticipazioni, pel tramite dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste, per la attrezzatura dei moli e delle calate, compresi i mezzi meccanici di sollevamento, per la costruzione degli « hangars », dei magazzini di deposito con le dotazioni relative, opere varie di raccordo e collegamento ferroviario e di collegamento nel porto di Trieste, da ricuperarsi, insieme con gli interessi 6 per cento, sul provento della tassa portuale di cui all'art. 4 del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1792 (art. 2 del Regio decreto medesimo)	15,714,285.70

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
340	Anticipazione al comune di Parma per le opere necessarie al risanamento del quartiere di Oltretorrente (legge 21 giugno 1928, n. 1583)	2,300,000 —
341	Anticipazione all'Azienda dei Magazzini Generali di Fiume per l'esecuzione di opere portuali a cura dell'Azienda stessa e da rimborsare con gli utili annuali di gestione (art. 6 del Regio decreto 25 aprile 1929, n. 594 - 4ª delle cinque annualità)	900,000 —
342	Anticipazioni alla Commissione europea del Danubio della quota a carico dell'Italia nelle spese per il funzionamento, da rimborsarsi dalla Commissione medesima (quota per 1931)	2,569,000 —
		45,524,544.28
	Partite che si compensano coll'entrata.	
	Spese diverse.	
343	Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	2,640,000 —
344	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'art. 13 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'art. 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	2,500,000 —
345	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di L. 200.000 contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (25ª delle cinquanta annualità)	9,310.04
346	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 800.000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6, lettera *B*, dei Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
347	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di L. 1.400.000 e di L. 4.200.000 fatte allo Stato per i mutui concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari, per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6, lettere *A* e *G*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
348	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione di L. 6.000.000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera, per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera *d*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
349	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla Provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 —
350	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di lire 480.000 a carico del Ministero dei lavori pubblici - Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106 (7ª rata)	1,250,000 —
351	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	3,000,000 —
352	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	1,515,000 —
353	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di lire 125.000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225.000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
354	Annualità di ammortamento dovuto alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni pel riscatto delle nuove Terme di Montecatini e per la sistemazione delle Regie e nuove Terme riunite ai sensi del Regio decreto 1° marzo 1925, numero 275	920,000 —
355	Valore nominale di scudi di argento di conio italiano da ritirare dalla Svizzera a norma della Convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con la legge 18 giugno 1922, n. 965	2,000,000 —
		14,147,901.34
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.	
356	Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati.	75,500 —
357	Retribuzione al personale avventizio e diurnista	250,000 —
358	Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'Amministrazione a carico del fondo di garanzia	20,000 —
359	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria	35,000 —
		380,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri generali dello Stato.

Debiti perpetui	3,472,205,633.38
Debiti redimibili	316,334,854.35
Debiti variabili	724,322,215.25

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi	53,285,509.01
	Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali	6,529,565 —
		4,572,677,776.99
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Dotazioni	16,850,000 —
	Spese per le Camere legislative	37,886,554.80
	Presidenza del Consiglio dei ministri	935,000 —
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
	Servizio speciale riservato	4,302,000 —
	Servizi diversi	5,555,220 —
	Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	64,800,000 —
	Corte dei conti	11,321,750 —
	Avvocatura dello Stato	9,139,000 —
		150,789,524,80
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero e Intendenze di finanza	54,820,000 —
	Ragionerie delle amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza	30,566,200 —
	Servizi del Tesoro	27,968,500 —
	Spese diverse	40,951,000 —
	Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	300,000,000 —
	Debito vitalizio:	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni	132,400,000 —
		586,705,700 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese per servizi speciali.	
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne	220,300,000 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	11,150,000 —
	Amministrazione delle tasse sugli affari	334,830,000 —
	Amministrazione del demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali	6,908,500 —
	Provveditorato generale dello Stato:	
	Amministrazione dei beni dell'antico demanio	21,048,000 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	64,095,000 —
	Amministrazione delle imposte dirette	262,487,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	228,395,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
	Spese generali	7,812,000 —
	Imposte di fabbricazione	15,096,000 —
	Dogane	22,980,000 —
	Imposta di consumo	300,000 —
	Amministrazione dei monopoli:	
	Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette	325,000 —
	Lotto	262,200,000 —
	Fondi di riserva	80,000,000 —
		1,537,927,000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	6,848,100,001.79

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari	157,290,020.47
	Spese diverse	237,869,891.21
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	133,713,750 —
	Spese per la beneficenza romana	27,481,569.57
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti	55,603,536 —
	Spese per la Corte dei conti	10,500 —
	Spese per l'Avvocatura dello Stato	8,000 —
	Spese per l'Istituto centrale di statistica	6,000,000 —
	Spese pel servizio speciale riservato	47,500 —
	Spese per le migrazioni interne	65,000 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	13,000,000 —
		631,089,767.25
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi	1,737,000 —
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	20,000,000 —
	Amministrazione del demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali	8,000 —
	Provveditorato generale dello Stato	80,400 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	4,100,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	*per memoria*
	Amministrazione delle pensioni di guerra	1,140,332,490 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie	2,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze	700,000 —
	Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti	*per memoria*
		1,167,220,890 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	1,800,047,657.25
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti	206,067,798.22
	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	300,000,000 —
	Accensione di crediti	400,000 —
	Riscatti di ferrovie	7,876,294.80
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende autonome di Stato	440,000,000 —
	Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali	45,524,544.28
	Partite che si compensano coll'entrata:	
	Spese diverse	14,147,901.34
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato	380,500 —
	Totale della categoria seconda della parte straordinaria	1.014,397,038.73
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	2 814,444,695.98
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	9,662,544,697.77

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	8,648,147,659.04
	Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	1,014,397,038.73
	Totale generale	9,662,544,697.77

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 1. — Rendite consolidate 3, 3,50, 4,50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.

Cap. n. 3. — Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.

Cap. n. 4. — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America. (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).

Cap. n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Cap. n. 7. — Interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915, ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351; 27 marzo 1925, n. 323; 11 giugno 1925, n. 871, e 7 ottobre 1926, n. 1689 e premi sorteggiati.

Cap. n. 8. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione.

Cap. n. 10. — Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Interessi.

Cap. n. 12. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato.

Cap. n. 14. — Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164). Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2).

Cap. n. 15. — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 17. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641).

Cap. n. 19. — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).

Cap. n. 29. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Cap. n. 97. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Cap. n. 99. — Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Cap. n. 102. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Cap. n. 107. — Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Cap. n. 108. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 113. — Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1553, articoli 17 e 18).

Cap. n. 114. — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Cap. n. 115. — Somma da corrispondere ai Comuni che hanno applicato, o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (art. 2 del Regio decreto 24 settembre 1928, n. 2148).

Cap. n. 120. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 121. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Cap. n. 127. — Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Cap. n. 128. — Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio, o in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.

Cap. n. 133. — Costituzione in un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).

Cap. n. 137. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 138. — Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Cap. n. 139. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 142. — Diritto addizionale spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 18 del decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254, e Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2096).

Cap. n. 143. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri Enti, sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e del Regio decreto 17 novembre 1917, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925.

Cap. n. 144. — Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Cap. n. 146. — Proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione stradale e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada.

Cap. n. 147. — Quota spettante alle Provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944).

Cap. n. 148. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.

Cap. n. 151. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 152. — Restituzione e rimborsi (Demanio pubblico).

Cap. n. 158. — Canoni ed annualità passive - Canali Cavour.

Cap. n. 159. — Spese per imposte e sovrimposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - Canali Cavour.

Cap. n. 162. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 163. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato - Demanio).

Cap. n. 164. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Cap. n. 173. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Cap. n. 176. — Compensi ai messi notificatori (art. 3 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 617).

Cap. n. 177. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Cap. n. 179. — Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, sulle penalità in materia di imposte dirette (art. 18 del Regio decreto 28 gennaio 1929, n. 360).

Cap. n. 180. — Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio

1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.

Cap. n. 182. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Cap. n. 193. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del Regio decreto 19 gennaio 1928, n. 26). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario.

Cap. n. 200. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 201. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Cap. n. 202. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Cap. n. 209. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Cap. n. 211. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Cap. n. 213. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie, dei fiammiferi e delle marche pei medesimi; spese per il trasporto, assicurazione e scorta delle marche suddette, per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi. Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Cap. n. 217. — Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.

Cap. n 218. — Vincite al lotto.

Cap. n. 221. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge.

Cap. n. 223. — Rimborsi vari.

Cap. n 224. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per le differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e Provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.

Cap. n. 225. — Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Cap. n. 226. — Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa Provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Cap. n. 233. — Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900, testo unico, ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti coll'articolo n. 148 della legge medesima.

Cap. n. 234. — Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale, ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

Cap. n. 242. — Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 4 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).

Cap. n. 262. — Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Cap. n. 263. — Rimborso alle Provincie ed ai Comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Cap. n. 264. — Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Cap. n. 266. — Contributi diretti dello Stato a favore dell'« Unione edilizia » o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

Cap. n. 268. — Spese per la beneficenza romana.

Cap. n. 288. — Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.

Cap. n. 292. — Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 295. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Cap. n. 304. — Spese di liti.

Cap. n. 314. — Debiti redimibili - Ammortamento.

Cap. n. 316. — Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

Cap. n. 319. — Certificati ferroviari di credito 3,65 e 3,50 per cento netto. Quote di ammortamento e rimborso di capitale.

Cap. n. 321. — Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovute dalle finanze dello Stato.

Cap. n. 338. — Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 11.800.000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

Cap. n. 343. — Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Cap. n. 351. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Cap. n. 352. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Cap. n. 14. — Spese di liti.
Cap. n. 15. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili ed assegni congeneri legalmente dovuti.
Cap. n. 27. — Restituzione di depositi giudiziari.
Cap. n. 30. — Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (art. 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271).
Cap. n. 31. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (art. 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149, art. 3, lettera *B*, Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e 33 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149, art. 50 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561).
Cap. n. 32. — Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove Provincie, degli atti in materia civile.
Cap. n. 47. — Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (art. 30, comma 3° del Concordato Lateranense).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. n. 10. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Cap. n. 23. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Cap. n. 5. — Spese di liti.
Cap. n. 9. — Spese per i telegrammi di Stato.
Cap. n. 10. — Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.
Cap. n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Cap. n. 9. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie.
Cap. n. 10. — Spese di liti.
Cap. n. 12. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
Cap. n. 15. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
Cap. n. 16. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000 e art. 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604).
Cap. n. 17. — Contributi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali obbligatorie o assicurazione presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore del personale delle Regie scuole e dei Regi Istituti commerciali, industriali e di agraria. Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio, al personale predetto ed alle rispettive famiglie.
Cap. n. 24. — Somme dovute all'azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 11. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.
Cap. n. 14. — Spese di liti.
Cap. n. 20. — Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.
Cap. n. 23. — Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e altri impiegati degli Enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679: Parte I art. 45 e Parte II art. 1; Regio decreto 1° maggio 1930, n. 680, art. 45).
Cap. n. 24. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
Cap. n. 25. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
Cap. n. 27. — Foglio degli annunzi nelle Provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione - Retribuzione agli amministratori.
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.

Cap. n. 33. — Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (art. 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza).

Cap. n. 53. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani, nei periodi di siccità.

Cap. n. 88. — Somme da erogare a favore degli Enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1891 e 3 maggio 1920, n. 545; art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705; 10 settembre 1923, n. 2220, e 22 giugno 1924, n. 1126; art. 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86; Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712; 10 gennaio 1926, n. 56; 9 luglio 1926, n. 1594; 20 febbraio 1927, n. 376, e 14 giugno 1928, n. 1556.

Cap. n. 92. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del mezzogiorno e delle isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e l'art. 2, comma 4, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.

Cap. n. 94. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti Luogotenenziali 26 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843).

Cap. n. 99. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai Comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole: *a*) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b*) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, e in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Cap. n. 102. — Concorso dello Stato nei mutui contratti dai Comuni e consorzi per l'esecuzione di opere igieniche e per la provvista di acqua potabile. (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 1919, n. 2021; 19 novembre 1921, n. 1704; 30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134; 29 luglio 1925, n. 1420; 3 giugno 1926, n. 1158; 20 febbraio 1927, n. 245; 30 ottobre 1927, n. 2143 e legge 21 giugno 1928, n. 1582).

Cap. n. 104. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da Comuni, Provincie, istituzioni di beneficenza ed altri Enti, al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 e l'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276.

Cap. n. 105. — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da Comuni, Provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza, o da altri Enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2293).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 12. — Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Cap. n. 13. — Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).

Cap. n. 18. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Cap. n. 19. — Spese di liti e per arbitraggi.

Cap. n. 25. — Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia della strada, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica.

Cap. n. 26. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 29. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 127. — Opere in concessione (Italia settentrionale).

Cap. n. 128. — Sovvenzioni (Italia settentrionale).

Cap. n. 129. — Contributi (Italia settentrionale).

Cap. n. 130. — Opere in concessione (Italia centrale).

Cap. n. 131. — Sovvenzioni (Italia centrale).

Cap. n. 132. — Contributi (Italia centrale).

Cap. n. 133. — Opere in concessione (Italia meridionale ed insulare).

Cap. n. 134. — Sovvenzioni (Italia meridionale ed insulare).

Cap. n. 135. — Contributi (Italia meridionale ed insulare).

Cap. n. 136. — Spese per l'edilizia economica e popolare (Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2412; Regi decreti 25 ottobre 1924, n. 1944, 31 dicembre 1925, numero 2460, 17 gennaio 1926, n. 179, articolo 36 del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 193, e articolo 2 del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Cap. n. 8. — Spese di telegrammi.

Cap. n. 9. — Spese di liti e di arbitraggi.

Cap. n. 14. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 16. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 17. — Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Cap. n. 20. — Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880). Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile). Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 56, 75 e 114 del Codice per la marina mercantile).

Cap. n. 21. — Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915 e 31 maggio 1929).

Cap. n. 34. — Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

Cap. n. 51. — Spese per liti e per arbitraggi.

Cap. n. 56. — Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dello Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, a' termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 57. — Quota a carico dello Stato italiano, della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Cap. n. 59. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168, (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).

Cap. n. 60. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Cap. n. 61. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

Cap. n. 64. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 8. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 11. — Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.

Cap. n. 39. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle amministrazioni militari (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633).

Cap. n. 43. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari. Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

Cap. n. 48. — Spese di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 5. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Cap. n. 6. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 8. — Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni.

Cap. n. 24. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 49. — Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati di resistenza e diserzione - Spese per le carceri militari marittime - Soprassoldi ai giudici istruttori - Contributo per il funzionamento del tribunale supremo militare.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Cap. n. 2. — Spese di telegrammi.

Cap. n. 3. — Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 4 — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporti in genere.

Cap. n. 16. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione.

Capitolo n. 38. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Cap. n. 10. — Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

Cap. n. 11. — Spese di liti.

Cap. n. 12. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 18. — Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e assicurazioni presso

la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali varî. Indennità in caso di licenziamento o cessazione dal servizio del personale straordinario.

Cap. n. 29. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante. Servizio fitopatologico. Osservatori regionali di fitopatologia. Studî ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle.

Cap. n. 39. — Spese per l'applicazione del Regio decreto 3 agosto 1928, n. 1997, relativo alla riforma della legislazione sulla caccia (esclusi i premi di operosità e di rendimento).

Cap. n. 61. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa e in generale per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o cumunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 4 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146).

Cap. n. 62. — Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai concorzi provinciali per la viticoltura in forza della legge 3 gennaio 1929, n. 94 e del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474.

Cap. n. 72. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrario ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751.

Cap. n. 93. — Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembrre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Cap. n. 94. — Quota d'interessi a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315).

Cap. n. 97. — Annualità per opere di bonifica idraulica, comprese anche le opere di sistemazione montana che interessano i relativi comprensori, annualità di contributo in opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle Isole - Annualità per costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro Romano e per interventi di piccola bonifica - Annualità per opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani e per opere idrauliche delle varie categorie riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, (testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, legge 24 dicembre 1928, n. 3134, Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146).

Cap. n. 98. — Annualità di contributo nella spesa di costruzione di acquedotti rurali (articolo 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134).

Cap. n. 99. — Annualità di contributo nella spesa di costruzione di borgate a fabbricati rurali isolati (articolo 5 della legge 24 dicembre 1928, numero 3134, ed articolo 10 del Regio decreto 18 novembre 1929, n. 2071).

Cap. n. 100. — Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52, e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618.

Cap. n. 106. — Somme dovute dai Consorzi provinciali per la viticultura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base alla legge 3 gennaio 1929, n. 94, ed al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474.

Cap. n. 108. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, numero 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315.

Cap. n. 110. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in relazione al versamento da eseguire dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Cap. n. 8. — Spese per telegrammi e canoni varî dovuti all'Amministrazione postale.

Cap. n. 9. — Spese di liti.

Cap. n. 10. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 13. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 14. — Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali varî. Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

Cap. n. 20. — Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Cap. n. 24. — Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

Cap. n. 44. — Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Cap. n. 46. — Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio (testo unico 24 settembre 1923, n. 2157).

Cap. n. 57. — Premi poliennali da conferirssi per l'industria agrumaria.

Cap. n. 58. — Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto 9 novembre 1925, n. 2032).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 91. — Spese per i servizi del Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione di valori; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite.

Cap. n. 97. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Cap. n. 102. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio, ecc.

Cap. n. 121. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione, agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Cap. n. 137. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 138. — Restituzioni e rimborsi. (Tasse).

Cap. n. 139. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Cap. n. 148. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione; l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.

Cap. n. 151. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 152. — Restituzione e rimborsi. (Demanio pubblico).

Cap. n. 162. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 163. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato - Demanio).

Cap. n. 175. — Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

Cap. n. 176. — Compensi ai messi notificatori (articoli 3 del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 617).

Cap. n. 177 — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Cap. n. 179. — Spese di coazioni e di liti, ecc. (Imposte dirette).

Cap. n. 197. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo.

Cap. n. 200. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 201. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Cap. n. 202. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Cap. n. 209. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Cap. n. 211. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Cap. n. 213. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie, dei fiammiferi e delle marche pei medesimi. Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche suddette e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi; spese pei giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Cap. n. 214. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio dei monopoli.

Cap. n. 292. — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 351. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ELENCO N. 3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 30. — Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri. Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse).

Cap. n. 36. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Servizio speciale riservato). (Spese fisse).

Cap. n. 42. — Personale della Consulta Araldica - Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse).

Cap. n. 64. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse). (Corte dei conti).

Cap. n. 71. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse). (Avvocatura dello Stato).

Cap. n. 78. — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse).

Cap. n. 83. — Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali - Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse).

Cap. n. 84. — Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè del personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato Fiumano addetto alle ragionerie delle intendenze. - Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse).

Cap. n. 89. — Personale delle Sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della Scuola d'arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse).

Cap. n. 102. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme, non di pertinenza del bilancio, ecc. (Spesa d'ordine).

Cap. n. 118. — Pensioni ordinarie. (Spese fisse).

Cap. n. 119. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Cap. n. 120. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 121. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 122. — Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto.

Cap. n. 123. — Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio, delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette - Stipendi ed assegni fissi. (Spese fisse).

Cap. n. 138. — Restituzioni e rimborsi. (Spesa d'ordine). (Tasse).

Cap. n. 152. — Restituzioni e rimborsi. (Spesa d'ordine). (Demanio pubblico).

Cap. n. 153. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio. (Spese fisse).

Cap. n. 160. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio. (Spese fisse).

Cap. n. 163. — Restituzioni e rimborsi. (Spesa d'ordine). (Provveditorato-Demanio).

Cap. n. 182. — Restituzioni e rimborsi. (Spesa d'ordine). (Imposte dirette).

Cap. n. 183. — Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Cap. n. 202. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 211. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona. (Spesa d'ordine ed obbligatoria) (Dogane).

Cap. n. 218. — Vincite al lotto. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 259. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).

Cap. n. 276. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio - Corte dei conti.

Cap. n. 277. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio. (Avvocatura dello Stato).

Cap. n. 282. — Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse.

Cap. n. 283. — Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze) della Corte dei conti e delle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 284. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenendiale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 285. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.

Cap. n. 295. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 296. — Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella Italo-Turca.

Cap. n. 297. — Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (articolo 7).

Cap. n. 298. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Cap. n. 299. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito Austro-Ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Cap. n. 300. — Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519).

Cap. n. 305. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Cap. n. 307. — Personale del ruolo transitorio di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Cap. n. 309. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853; 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 338. — Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11.800.000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto e articolo 3 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1881). (Spesa d'ordine).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse).

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati. (Spese fisse).

Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, e assegni congeneri legalmente dovuti. Spesa obbligatoria).

Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza. (Spese fisse).

Cap. n. 19. — Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse).

Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse).

Cap. n. 35. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, indennità ed assegni varî di carattere continuativo. (Spese fissse).

Cap. n. 36. — Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo, paghe, premi di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Cap. n. 43. — Personale di ruolo degli uffici per gli affari di culto - Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo (Regio decreto 2 agosto 1929, n. 1458). (Spese fisse).

Cap. n. 46. — Stipendi ed altri assegni al personale ecclesiastico Palatino. (Spese fisse).

Cap. n. 49. — Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978). (Spese fisse).

Cap. n. 51. — Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio. (Spese fisse).

Cap. n. 56. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni varî continuativi. (Spese fisse).

Cap. n. 2. — Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni. (Spese fisse).

Cap. n. 3. — Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).

Cap. n. 22. — Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 23. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 24. — Stipendi ed assegni varî continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri.

Cap. n. 25. — Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.

Cap. n. 26. — Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici e rimborso delle spese di cui all'articolo 13 della legge consolare.

Cap. n. 37. — Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Cap. n. 43. — Competenze al personale delle scuole all'estero.

Cap. n. 51. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo e non di ruolo proveniente dal soppresso Commissariato per l'emigrazione, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e dei successivi Regi decreti.

Cap. n. 55. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 73. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE.

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse).

Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e assegni vari continuativi (Spese fisse).

Cap. n. 14. — Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 15. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 18. — Personale di ruolo dell'Amministrazione regionale scolastica - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 22. — Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali - Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate.

Cap. n. 44. — Regi istituti medi di istruzione - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (Spese fisse).

Cap. n. 56. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 61. — Regi istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse).

Cap. n. 64. — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale delle Regie scuole agrarie medie e delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento al lavoro (Spese fisse).

Cap. n. 79. — Personale degli Istituti di istruzione nautica - Stipendi ed assegni vari continuativi (Spese fisse).

Cap. n. 81. — Regie università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 91. — Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 96. — Accademie - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 101. — Sopraintendenze all'arte medioevale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Gabinetto fotografico nazionale - Accademia di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Scuole di recitazione - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie - Compensi ed indennità a maestri di arte ad aiuti ed assistenti (Spese fisse).

Cap. n. 130. — Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).

Cap. n. 132. — Indennità mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni (Spese fisse).

Cap. n. 133. — Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738; 27 novembre 1919, n. 2335; 28 dicembre 1919, n. 2485; 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853; 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 136. — Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari inscritti nei ruoli provinciali di cui all'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni.

Cap. n. 163. — Spesa per il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della educazione nazionale con l'art. 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (Spese fisse).

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Spese fisse).

Cap. n. 22. — Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 25. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 55. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe ed assegni vari (Spese fisse).

Cap. n. 81. — Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario ed avventizio compreso quello delle Provincie redente (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232; 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853; 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966).

Cap. n. 82. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse).

Cap. n. 83. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Soprassoldo straordinario ai brigadieri, ai vice-brigadieri, a guardie scelte ed a guardie celibi e vedovi senza prole minorenne (Spese fisse).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni, comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse).

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (Spese fisse).

Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (Spese fisse).

Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative (Regi decreti 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925) (Spese fisse).

Cap. n. 28. — Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 29. — Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse).

Cap. n. 15. — Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 16. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 23. — Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo.

Cap. n. 24. — Sottufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, paghe, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo.

Cap. n. 25. — Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove Provincie - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse).

Cap. n. 39. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse).

Cap. n. 55. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Spese fisse).

Cap. n. 56. — Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 65. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.

Cap. n. 66. — Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria: indennità ed assegni (Spese fisse).

Cap. n. 68. — Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 2. — Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 13. — Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919; n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 16. — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 17. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali.

Cap. n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati: indennità di ferma, di rafferma e di riassoldamento.

Cap. n. 46. — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse).

Cap. n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 52. — Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 53. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Cap. n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

Cap. n. 63. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 1. — Ministero - Personale - Stipendi ed assegni vari continuativi (Spese fisse).

Cap. n. 22. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).

Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).
Cap. n. 24. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 25. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe ed altri assegni vari continuativi (Spese fisse).
Cap. n. 29 — Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi (Spese fisse).
Cap. n. 30. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse).
Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme.
Cap. n. 33. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina e ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi.
Cap. n. 39. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi.
Cap. n. 48. — Istituti di marina - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe ai professori civili (Spese fisse).
Cap. n. 50. — Servizio idrografico - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse).
Cap. n. 53. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).
Cap. n. 56. — Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi) - Stipendi ed assegni vari continuativi (Spese fisse).
Cap. n. 75. — Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
Cap. n. 76. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.
Cap. n. 77. — Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.
Cap. n. 79. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militari (Spese fisse).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Cap. n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari (Spese fisse).
Cap. n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari (Spese fisse).
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante (Spese fisse).
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio della Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente, in posizione di servizio ausiliario e richiamati dal congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi ed assegni vari (Spese fisse).
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma).
Cap. n. 47. — Indennità temporanea di caro-viveri al personale militare ed al personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e regionale (Spese fisse).
Cap. n. 2. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale) (Spese fisse).
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (Spese fisse).
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 48. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141 e 24 dicembre 1928, n. 3207).
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio nella Milizia nazionale forestale - Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141).
Cap. n. 57. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato, (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).
Cap. n. 84. — Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale.
Cap. n. 85. — Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale. (Spese fisse).
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie. (Spese fisse).
Cap. n. 13. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 51. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle stazioni sperimentali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ELENCO N. 4.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 17. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641). (Spesa d'ordine).

Cap. n. 142. — Diritto addizionale spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888; legge 29 agosto 1922, n. 1254 e Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2096). (Spesa d'ordine).

Cap. n. 143. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri Enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 e del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207; 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sui canoni e sulle tasse di cui agli articoli 3 e 6 dello stesso Regio decreto 23 ottobre 1925. (Spesa d'ordine).

Cap. n. 144. — Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276). (Spesa d'ordine).

Cap. n. 146. — Proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzione alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada. (Spesa d'ordine).

Cap. n. 147. — Quota spettante alle provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (articolo 19 del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944). (Spesa d'ordine).

Cap. n. 174. — Diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali degli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte.

Cap. n. 343. — Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime. (Spesa d'ordine).

Cap. n. 351. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali. (Spesa d'ordine).

Cap. n. 352. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623). (Spesa d'ordine).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Appendice n. 1. TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Tabacchi.	
1	Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno esclusi i prodotti secondari	756,000,000 —
2	Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extramonopolio, nonchè per prodotti secondari . . .	65,000,000 —
3	Canoni delle rivendite	21,000,000 —
4	Proventi diversi e ricupero fondi	14,000,000 —
		856,000,000 —
	Sali	
5	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	80,000,000 —
6	Proventi della vendita dei sali sofisticati e di quelli ceduti a prezzo di eccezione alla industria	30,500,000 —
7	Proventi diversi e ricupero fondi	500,000 —
		111,000,000 —
	Chinino di Stato.	
8	Provento della vendita del chinino di Stato, proventi diversi e recupero fondi	16,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Entrate diverse.	
9	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.	*per memoria*
10	Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi	*per memoria*
		—
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Vendita di beni.	
11	Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito alla costruzione di nuovi appositi edifici (Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609)	*per memoria*
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO.	
12	Versamento del Ministero delle finanze, in corrispondenza all'ammontare dei rimborsi dell'imposta sul consumo del sale da effettuarsi dall'Amministrazione per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati	600,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 3 giugno 1932
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Tabacchi	856,000,000 —
	Sali	111,000,000 —
	Chinino di Stato	16,000,000 —
	Entrate diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate ordinarie	983,000,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Vendita di beni	*per memoria*
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie.	983,000,000 —
	TITOLO III. — *Partite di giro.*	600,000 —
	Totale generale dell'entrata	983,600,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Azienda e ricevitori dei Monopoli di Stato - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.	31,500,000 —
2	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed agli estranei che abbiano prestato opera a vantaggio dell'Amministrazione stessa	2,200,000 —
3	Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	2,000,000 —
4	Indennità di missione, di tramutamento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'amministrazione ed al direttore generale	3,000,000 —
5	Sussidi al personale impiegati ed ai salariati in servizio ed a coloro che appartennero all'Azienda od ai loro superstiti.	120,000 —
6	Rimborso della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della ragioneria centrale in servizio presso l'Azienda dei monopoli di Stato, detratta quella degli emolumenti del personale dei ruoli dell'Amministrazione dei Monopoli in servizio presso altre Amministrazioni statali	300,000 —
7	Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Azienda dei monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza	61,000,000 —
8	Spese casuali	20,000 —
9	Spese per assistenza medica, di medicinali e di visite medico-collegiali - Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili - Spese di trasporto degli impiegati e degli operai dai centri abitati agli stabilimenti - Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline . .	1,400,000 —
10	Contributo per il Dopolavoro, del personale dei monopoli a termini dell'articolo 8 del Regio decreto 12 maggio 1927, numero 743	500,000 —
11	Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Spese per il vestiario uniforme agli agenti - Spese per stampati ed affini - Acquisto di libri - Abbonamenti a giornali e pubblicazioni periodiche - Spese per la partecipazione ad esposizioni - Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda (Servizi centrali e provinciali) .	1,000,000 —
12	Fitto di locali di proprietà privata e rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per la manutenzione del palazzo delle finanze	2,000,000 —
13	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie . .	60,000 —
14	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati ed ampliamento dei fabbricati medesimi in uso dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, anche per abitazione del personale - Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici	4,000,000 —
15	Imposte e sovrimposte sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione	300,000 —
16	Contributo all'Istituto centrale di statistica (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	25,000 —
17	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.	*per memoria*
		109,425,000 —
	Debito vitalizio.	
18	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex-operai od ai loro superstiti - Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383)	20,000,000 —
19	Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compresa l'indennità temporanea mensile agli impiegati che appartennero all'Amministrazione od ai loro superstiti .	4,000,000 —
		24,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Spese d'esercizio.	
	Tabacchi.	
20	Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato delle coltivazioni e delle manifatture tabacchi e dei depositi tabacchi greggi - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	120,000,000 —
21	Compra di tabacchi e relative spese accessorie - Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi	425,000,000 —
22	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati	1,200,000 —
23	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi	40,000,000 —
24	Trasporto tabacchi e di materiali diversi	19,500,000 —
25	Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto	600,000 —
26	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi	120,000 —
		606,420,000 —
	Sali.	
27	Paghe, indennità e soprassoldi al personale operaio delle saline - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	13,000,000 —
28	Compra dei sali, compresi i canoni e le spese per i pozzi saliferi di Volterra e per i fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata - Spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sali e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale	5,500,000 —
29	Acquisto, nolo e riparazione macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi delle saline	4,400,000 —
30	Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative	39,000,000 —
31	Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per trasporto sali	7,300,000 —
		69,200,000 —
	Chinino dello Stato.	
32	Compra di sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle corteccie di china	3,700,000 —
33	Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dell'azienda del chinino di Stato - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	880,000 —
34	Acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiali ed articoli e di quanto altro occorre per i servizi del chinino di Stato	1,350,000 —
35	Trasporto di preparati chinacei	150,000 —
36	Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei Monopoli, ai magazzinieri di vendita ed ai farmacisti, medici e rivenditori	400,000 —
		6,480,000 —
	Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita.	
37	Aggio a titolo di supplemento di servizio attivo ai ricevitori - Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio - Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita - Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dei depositi dei generi di monopolio - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Spese per la vigilanza notturna - Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare, e spese varie inerenti ai servizi di vendita	20,500,000 —
38	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio	5,137,000 —
		25,637,000 —
	Totale delle spese d'esercizio	707,737,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Servizi diversi.	
39	Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi	42,000 —
40	Costruzione di nuovi edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi di cui al Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609 (5ª delle 10 annualità)	9,500,000 —
41	Ampliamento e miglioramento degli stabilimenti saliferi (legge 7 giugno 1928, n. 1336) (5ª delle 11 annualità) . . .	1,800,000 —
		11,342,000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
42	Restituzione della imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero	600,000 —
	Fondi di riserva.	
43	Versamento a costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali e del chinino di Stato (articolo 10 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	9,830,000 —
	Avanzo finanziario di gestione.	
44	Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione (articolo 9 del Regio decreto 17 giugno 1929, n. 986) . .	120,666,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	RIASSUNTO PER TITOLI		
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
	Spese generali		109,425,000 —
	Debito vitalizio		24,000,000 —
	Spese d'esercizio:		
	tabacchi	606.420.000	
	sali	69.200.000	
	chinino	6.480.000	
	promiscue	25.637.000	
		707.737.000	707,737,000 —
	Totale delle spese ordinarie . . .		841,162,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
	Servizi diversi		11,342,000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .		852,504,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	600,000 —
	Totale	853,104,000 —
	Fondi di riserva	9,830,000 —
	Totale	862,934,000 —
	Avanzo finanziario di gestione	120,666,000 —
	Totale generale	983,600,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Appendice n. 2.

TABELLA *D.*

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo.	
	Redditi patrimoniali.	
1	Interessi sulla rendita intestata al Fondo di Massa, esclusa quella rappresentante rinvestimento dei premi di rafferma	1,094,517.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, numero 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		1,094,517.50
	Entrate diverse.	
4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'articolo 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917	3,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
5	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	404,813 —
6	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo	9,450,000 —
7	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
8	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari o trasportatori o altrimenti venduti	50,000 —
9	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	10,000 —
10	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	80,000 —
		12,994,813 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo.	
11	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
12	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		—
	Massa individuale.	
13	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo	11,500,000 —
	Premi di rafferma.	
14	Premi di rafferma versati alla massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	8,710,000 —
	Partite che si compensano nella spesa.	
15	Ricupero di somme pagate dalla massa per conto di ufficiali	5,000 —
16	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina, e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate e mentuose e per titoli vari	450,000 —
17	Quote di contravvenzione e premi su prodotti contravvenzionali e depositate interinalmente alla massa	90,000 —
18	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	135,000 —
19	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	1,760,000 —
20	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	52,000 —
		2,492,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo:	
	Redditi patrimoniali	1,094,517.50
	Entrate diverse	12,994,813 —
	Totale della Categoria I	14,089,330.50
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo	*per memoria*
	Massa individuale	11,500,000 —
	Premi di rafferma	8,710,000 —
	Partite che si compensano nella spesa	2,492,000 —
	Totale della Categoria II.	22,702,000 —
	Totale della entrata straordinaria	22,702,000 —
	Totale generale	36,791,330.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *E*.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo.	
	Spese d'amministrazione e diverse	
1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 —
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	130,000 —
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo	35,000 —
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	9,000,000 —
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	100,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
7	Manutenzione dei locali pei magazzini del vestiario . . .	35,000 —
8	Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (Spesa obbligatoria)	180,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell'interesse dell'amministrazione della Massa	110,000 —
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine).	35,000 —
11	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
12	Spese casuali	45,000 —
13	Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (Spesa obbligatoria)	450,000 —
		10,188,700 —
	Spese d'istituto. (Erogazione degli utili netti patrimoniali).	
14	Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni a termini dell'art 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844	2.200,000 —
	Fondi di riserva.	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . .	1,685,630,50
16	Fondo di riserva per le spese impreviste	15,000 —
		1,700,630.50

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 3 giugno 1932
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo.	
17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	per memoria
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) . . .	per memoria
19	Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo rinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	per memoria
		—
	Massa individuale.	
20	Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa	4,000,000 —
21	Importo degli effetti di vestiario e equipaggiamento somministrati agli agenti	9,450,000 —
		13,450,000 —
	Premi di rafferma.	
22	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	8,710,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Partite che si compensano nell'entrata.	
23	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	5,000 —
24	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	450,000 —
25	Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	90,000 —
26	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	135,000 —
27	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 19 dell'entrata (Spesa d'ordine)	1,760,000 —
28	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari della Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) o restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 20 dell'entrata (Spesa d'ordine)	52,000 —
		2,492,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Massa del corpo:	
	Spese d'amministrazione e diverse	10,188,700 —
	Spese d'istituto	2,200,000 —
	Fondi di riserva	1,700,630.50
	Totale della Categoria I	14,089,330.50
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del Corpo	*per memoria*
	Massa individuale	13,450,000 —
	Premi di rafferma	8,710,000 —
	Partite che si compensano nell'entrata	2,492,000 —
	Totale della Categoria II	24,652,000 —
	Totale della spesa straordinaria	24,652,000 —
	Totale generale	38,741,330.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLE *D* ed *E*.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Parte ordinaria.	
	Entrata	14,089,330.50
	Spesa	14,089,330.50
	Differenza	—
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	—
	Spesa	—
	Differenza	—
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA.	
	Parte ordinaria e straordinaria.	
	Entrata	14,089,330.50
	Spesa	14,089,330.50
	Differenza	—
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	22,702,000 —
	Spesa	24,652,000 —
	Differenza	— 1,950,000 —
	RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
	Differenza della Categoria I	—
	Differenza della Categoria II	— 1,950,000 —
	Differenza totale	— 1,950,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ELENCO A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di Massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Cap. n. 4. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Cap. n. 8. — Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Cap. n. 10. — Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Cap. n. 11. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori. . . . .

Cap. n. 13. — Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri e pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Cap. n. 22. — Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Cap. n. 23. — Pagamenti per conto di ufficiali.

Cap. n. 24. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari. . . . .

Cap. n. 25. — Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Cap. n. 26. — Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Cap. n. 27. — Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 19 dell'entrata.

Cap. n. 28. — Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 20 dell'entrata.

ELENCO B.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Cap. n. 4. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Cap. n. 6. — Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Cap. n. 8. — Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Cap. n. 10. — Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Cap. n. 13. — Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi, spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Cap. n. 14. — Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni a' termini dell'art. 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844.

Cap. n. 20. — Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa.

Cap. n. 24. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Cap. n. 25. — Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.
. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Redditi patrimoniali dello Stato.	
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	12,500,000 —
2	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno	4,000,000 —
3	Proventi dei canali Cavour	9,000,000 —
4	Proventi dei canali dell'antico demanio	2,800,000 —
5	Proventi dei canali navigabili	1,000,000 —
6	Somme dovute all'erario dall'Azienda foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (art. 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	3,652,684.30
7	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie	18,000,000 —
8	Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere nel Regno (articoli 7 e 25 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	600,000 —
9	Proventi del demanio termale dello Stato	1,500 —
10	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	2,250,000 —
11	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca	32,000,000 —
12	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia	500,000 —
13	Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali	4,000,000 —
14	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico	3,000,000 —
15	Proventi delle pertinenze di bonifica di 1ª categoria eseguite a cura dello Stato (compreso il reddito della pesca) e per estaglio dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; multe ed ogni altro provento eventuale in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 22 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256).	1,000,000 —
16	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2158)	1,000,000 —
17	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, articolo 51 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285)	200,000 —
18	Redditi e proventi dei beni provenienti da credità devolute allo Stato (Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, numero 1686)	500,000 —
19	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro	60,000 —
20	Interessi su titoli di credito, privati, di proprietà del Tesoro	1,440,000 —
21	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato	1,500,000 —
22	Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal tesoro dello Stato	7,000,000 —
23	Interessi 4 per cento sul capitale conferito all'Istituto Poligrafico dello Stato: utili netti annuali dell'Istituto medesimo (articoli 4 e 5 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744) e quota spettante all'Erario sulla vendita di stampati speciali da parte della Libreria dello Stato	4,000,000 —
24	Interessi 3,65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13.000.000 spettante allo Stato giusta l'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	383,356.49

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
25	Ricupero di fitti da parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi e canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche, per uso dei locali demaniali adibiti pel servizio telefonico	1,400,000 —
26	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	*per memoria*
27	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	1,213,000 —
28	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (articolo 260 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	387,000 —
29	Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna (Articolo 14 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	*per memoria*
30	Partecipazione dello Stato, per patto contrattuale, ai prodotti netti di tranvie concesse all'industria privata	*per memoria*
	Totale dei redditi patrimoniali dello Stato	113,387,540.79
	Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato.	
31	Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	161,200,000 —
32	Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica (Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520)	71,565,113.44
33	Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, articolo 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884)	7,314,824.72
34	Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, modificato dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986)	120,666,000 —
	Totale	360,745,938.16

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TRIBUTI.	
	Imposte dirette.	
	1°) *Imposte permanenti.*	
35	Imposta sui fondi rustici	148,000,000 —
36	Imposta sui fabbricati	310,000,000 —
37	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	3,033,000,000 —
38	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	328,000,000 —
39	Contributi sui terreni bonificati	300,000 —
40	Imposta personale progressiva sui celibi	105,000,000 —
		3,924,300,000 —
	2°) *Imposte transitorie.*	
41	Imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila	3,000,000 —
42	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra	5,000,000 —
43	Imposta straordinaria sul patrimonio	450,000,000 —
44	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra	1,000,000 —
45	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra, con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dello articolo 7 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, numero 1821 e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178	500,000 —
		459,500,000 —
	Totale delle imposte dirette	4,383,800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazioni del Ministero delle finanze.	
46	Tasse di successione	130,000,000 —
47	Tasse di manomorta	20,000,000 —
48	Tasse di registro	790,000,000 —
49	Tasse di bollo	771,500,000 —
50	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	350,000,000 —
51	Tasse ipotecarie	190,000,000 —
52	Tasse di concessione governativa sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radioaudizioni circolari, stabilite dall'articolo 8 del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2207, e contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiotelefonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 dello stesso Regio decreto	10,000,000 —
53	Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori o commercianti di materiali radiofonici (articoli 3 e 6 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 1917)	1,260,000 —
54	Tasse sulle concessioni governative	239,000,000 —
55	Tasse sugli autoscafi	220,000 —
56	Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri e contributo di miglioramento stradale di cui all'articolo 2 del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2446	191,000,000 —
57	Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la Convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553	58,000,000 —
58	Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la Convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1553	25,000,000 —
59	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo	1,000,000 —
60	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (articolo 20 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	*per memoria*
61	Tasse di bollo nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali	1,300,000 —
62	Tassa di scambio	1,000,000,000 —
63	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato	25,000,000 —
64	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	66,000,000 —
65	Tassa di bollo sulle carte da giuoco	9,000,000 —
	Totali delle tasse sullo scambio della ricchezza	3,878,280,000 —
	Imposte indirette sui consumi.	
66	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	250,000,000 —
67	Imposta sulla fabbricazione della birra	45,000,000 —
68	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti	4,500,000 —
69	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	1,300,000,000 —
70	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	9,000,000 —
71	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi	20,000,000 —
72	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	500,000 —
73	Tassa di vendita sugli olii minerali, prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato *C* al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373 ed il Regio decreto 3 febbraio 1921, n. 54	5,000,000 —
74	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	245,000,000 —
75	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	40,000,000 —
76	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	20,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
77	Imposta sul consumo del caffè	471,618,000 —
78	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	1,600,000,000 —
79	Sopratassa di confine	25,000,000 —
80	Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato C al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373)	130,000,000 —
81	Dazio sull'importazione del grano	666,105,000 —
82	Provento dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra, da versarsi dai comuni di Zara, Lagosta, Fiume e da quelli della riviera del Carnaro, al netto delle spese di gestione Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117, Regio decreto 6 maggio 1926, n. 769, e Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2112 e articolo 18 del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141)	*per memoria*
	Totale delle imposte indirette sui consumi	4,831,723,000 —
	Monopoli.	
83	Imposta sul consumo dei tabacchi (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	2,682,000,000 —
84	Imposta sul consumo dei sali (articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258)	320,000,000 —
85	Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione di fiammiferi; tasse di licenza e proventi diversi	130,000,000 —
86	Provento dell'imposta sulla fabbricazione ed importazione, pel consumo nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; tasse di licenza e proventi eventuali diversi	12,000,000 —
	Totali dei monopoli	3,144,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Lotto.	
87	Lotto e tassa sulle tombole e lotterie	530,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle comunicazioni.	
88	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'articolo 6 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (articolo 7 del Regio decreto medesimo)	22,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri.	
89	Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero retti da personale di prima categoria e quota spettante all'erario sui diritti medesimi riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria	20,000,000 —
90	Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero (articoli 18, 20, 23, 26 (comma 1°) e 35 del testo unico approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205)	5,500,000 —
	Totali	25,500,000 —
	Proventi di servizi pubblici minori.	
91	Tasse di pubblico insegnamento	45,000,000 —
92	Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi	40,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
93	Diritto di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi	8,000,000 —
94	Diritti ed emolumenti catastali, escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 e la metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2102	16,000,000 —
95	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti, in aggiunta ai diritti catastali, dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102	7,000,000 —
96	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	26,150,000 —
97	Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia sulle strade statali (articoli 16 e 28 della legge 17 maggio 1928, n. 1094)	2,000,000 —
98	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420)	300,000 —
99	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	2,500,000 —
100	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 giugno 1913, numero 363; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa	9,000 —
101	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'educazione nazionale	200,000 —
102	Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	2,500,000 —
103	Proventi delle carceri	22,000,000 —
104	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314, e articolo 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	100,000 —
105	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati	500,000 —
106	Annualità a carico di Società e di stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	327,000 —
	Totali dei proventi di servizi pubblici minori	142,626,000 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
107	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della spesa corrispondente agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e delle ragionerie centrali in servizio presso l'Amministrazione medesima e della quota parte delle spese di manutenzione del palazzo delle finanze (art. 7 del Regio decreto 8 dicembre 1927, numero 2258)	374,000 —
108	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota della spesa a suo carico per il mantenimento della Regia guardia di finanza	61,000,000 —
109	Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota parte della spesa per pensioni e assegni temporanei agli impiegati che appartennero all'Amministrazione medesima e loro superstiti	4,000,000 —
110	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	17,766,650 —
111	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	420,497,237.9

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
112	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (art. 1, paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285) .	318,351.50 —
113	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulla somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale . . .	10,000,000 —
114	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto	417,673.48 —
115	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.	331,100.05
116	Contributi dei comuni del Regno nelle spese per i maestri elementari (legge 4 giugno 1911, n. 487, Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, e Regio decreto 31 marzo 1925, n. 360).	170,213,330 —
117	Contributi annuali dei comuni, esonerati dall'obbligo di provvedere con proprio personale alla direzione delle scuole, nelle spese di vigilanza didattica a norma dell'articolo 21 del testo unico di legge per l'istruzione elementare, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, numero 577. .	4,300 —
118	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato ai sensi degli articoli 36, 84, 147, 156 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102; 18, 37 e 63 del Regio decreto legge 4 settembre 1925, n. 1604; 3 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3105, modificato dall'articolo 68 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 e 2 e 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924 n. 744.	12,500,000 —
119	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685)	15,236,250 —
120	Contributi degli enti locali nelle spese di mantenimento delle scuole secondarie di avviamento al lavoro (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408, 31 ottobre 1923, n. 2523, 15 maggio 1924, numero 749 e legge 7 gennaio 1929, n. 8)	11,137,886 —
121	Concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento al lavoro, a norma dell'articolo 30, 1° comma, del Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379	7,000,000 —
122	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408) .	8,902,200 —
123	Contributi di enti locali nella spesa di mantenimento degli istituti nautici (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2539 e legge 27 dicembre 1928, n. 3248)	722,822 —
124	Contributi di enti locali pei mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (articolo 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; articolo 9 del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 749 e articolo 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227)	*per memoria*
125	Contributi di enti locali pel mantenimento di istituti e scuole agrarie (Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3214 e 30 novembre 1924, n. 2172)	902,540 —
126	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna (art. 41 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	100,000 —
127	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102)	270,536 —
128	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408)	3,022,626 —
129	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (art. 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	112,000 —
130	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	220,876.52
131	Contributo annuo consolidato dovuto dalle amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379) . .	762,760.10

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
132	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379.	50,000 —
133	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici . .	15,210 —
134	Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato (legge 16 dicembre 1926, numero 2251 e art. 18 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con Regio decreto 16 febbraio 1928, numero 470)	*per memoria*
135	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 188 e seguenti)	4,800,000 —
136	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905) .	1,500,000 —
137	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2° categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915). .	500,000 —
138	Contributi a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1ª classe (art. 2 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506 e legge 17 maggio 1928, n. 1094, art. 17). . .	70,000,000 —
139	Contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche degli ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (articoli 19 e 20 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1404)	1,000 —
140	Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità	100,000 —
141	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni . . .	1,115,000 —
142	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	4,245,930 —
143	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	320,000 —
144	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'aeronautica	*per memoria*
145	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste .	389,594 —
146	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle corporazioni . . .	925,220 —
147	Rimborso da Aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto, dal Provveditorato generale dello Stato	20,683,000 —
148	Contributi degli istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	*per memoria*
149	Proventi di contributi, donazioni e lasciti di privati, di associazioni e di enti a favore del Ministero delle corporazioni per spese inerenti al servizio geologico (articolo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3213)	1,835 —
150	Contributo dell'Azienda foreste demaniali per l'istruzione forestale (Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172) . .	120,000 —
151	Contributo dell'Azienda foreste demaniali per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552) . . .	163,260 —
152	Versamento da parte dell'Azienda foreste demaniali, del proprio avanzo di gestione, per contributo nelle spese per la Milizia nazionale forestale (articolo 14 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	3,644,955.70
153	Rimborso dall'Azienda foreste demaniali degli stipendi ed assegni spettanti ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, comandati presso l'Azienda medesima (articoli 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	1,500,000 —
154	Rimborso dall'Azienda foreste demaniali della spesa per l'indennità complementare dovuta ai militi della Milizia nazionale forestale ai termini del Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2627	1,200,000 —
155	Contributi delle provincie e dei comuni per il servizio di custodia del loro patrimonio boschivo, avocato alla Milizia nazionale forestale (art. 8 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066)	700,000 —
	Totali dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria)	857,788,144.25

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Entrate diverse.	
156	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	2,500,000 —
157	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni	110,000,000 —
158	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	10,000,000 —
159	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con Regio decreto 12 gennaio 1913, n. 453 e art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603) . .	2,000,000 —
160	Quota devoluta al tesoro dello Stato nella misura di otto decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 e ar. 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	8,000,000 —
161	Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al tesoro dello Stato (articolo 19 del decreto interministeriale 5 maggio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1930)	1,000,000 —
162	Saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione, per la tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione, interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria e per proventi vari in dipendenza della riforma monetaria	100,000,000 —
163	Proventi e ricuperi di portafoglio	*per memoria*
164	Interessi dovuti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per le ferrovie medesime	4,000,000 —
165	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287)	300,000 —
166	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 491)	2,300,000 —
167	Tasse dovute per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 7 del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 684 (Regio decreto 30 novembre 1927, numero 2341)	6,000,000 —
168	Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita, in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto 16 gennaio 1927, numero 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, e modificato con legge 3 luglio 1930, n. 1080)	5,000,000 —
169	Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso articolo 4	5,000,000 —
170	Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione . .	10,000,000 —
171	Diritti dovuti, giusta l'articolo 1° della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima	6,000,000 —
172	Provento della vendita di sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguito a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636	600,000 —
173	Diritto di visita al pollame vivo e morto, in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'articolo 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947	5,300,000 —
174	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'art. 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372	50,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
175	Tassa annuale da corrispondersi, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie (articoli 4, 12 e 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468 e articolo 9 del Regio decreto 21 ottobre 1923, numero 2367)	800,000 —
176	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (articolo 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864 e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	200,000 —
177	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia, in applicazione dell'articolo 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420	1,000,000 —
178	Addizionale all'imposta ettariale sulle riserve di caccia, giusta l'articolo 10 del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, numero 1997, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie	50,000 —
179	Importo delle sopratasse riscosse dagli uffici del registro, ai termini dell'articolo 10 del Regio decreto 3 agosto 1928, n. 1997, da destinarsi alle Commissioni provinciali venatorie	2,000,000 —
180	Diritto fisso erariale, di lire una per tonnellata, a carico dei trasporti per ferrovia o tranvia e degli scarichi nei porti di carbon fossile (articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108)	9,000,000 —
181	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino	150,000 —
182	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	150,000 —
183	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria	70,000 —
184	Entrate diverse dei Ministeri	9,000,000 —
185	Entrate eventuali diverse dei Ministeri	25,000,000 —
186	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	10,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
187	Entrate eventuali diverse dell'amministrazione del demanio e delle tasse	4,500,000 —
188	Provento in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (articolo 34 del Regio decreto 7 novembre 1925, n. 1590 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369)	1,500,000 —
189	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776)	200,000 —
190	Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
191	Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
192	Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e art. 41 del decreto del commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923)	*per memoria*
193	Rifusione, da parte degli enti culturali, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli enti medesimi (art. 71 del testo unico di legge sull'istruzione elementare 22 gennaio 1925, n. 432, modificato dai Regi decreti 4 settembre 1925, n. 1722 e 20 agosto 1926, n. 1667)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
194	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª (Spese effettive)	100,000,000 —
	Totali delle entrate diverse ordinarie	441,670,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
195	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	5,050,000 —
196	Ricupero dai comuni e dalle provincie della Sardegna delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche (Regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1931 e 28 maggio 1925, n. 854)	*per memoria*
197	Contributi della provincia e del Comune di Ancona per il consolidamento delle rupi del Guasco (art. 5 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026)	*per memoria*
198	Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	150,000 —
199	Concorsi di enti diversi nelle spese per la esecuzione di opere marittime	*per memoria*
200	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508	50,000 —
201	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002 e 27 aprile 1885, n. 3048)	100,000 —
202	Tassa di lire 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (art. 6 del Regio [illegible]	1,800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
203	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	40,000 —
204	Rimborsi diversi di spese straordinarie	143,000 —
205	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333	1,000,000 —
206	Ricupero delle somme rimborsate dalla Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401	2,000 —
207	Somme da versare, ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146, dai concessionari di opere e di contributi di bonifica per spese di vigilanza e per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale domandate in concessione	*per memoria*
208	Annualità a carico dei consorzi per la viticoltura, per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi. (Testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e legge 3 gennaio 1929, n. 94)	45,000 —
209	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del Regio decreto 30 agosto 1914 n. 909)	400,000 —
210	Rimborsi a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonchè delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione (art. 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e art. 110 del Regio decreto 26 maggio 1926, numero 1935)	2,000,000 —
211	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (11ª rata)	1,827,098.48
212	Rimborso al demanio dello Stato, da parte dell'Opera nazionale dei combattenti, dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
213	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2, lettera *b*, del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457	3,000,000 —
214	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli numeri 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'Accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	5,000,000 —
215	Rimborso dal Ministero delle corporazioni, delle somme anticipate dallo Stato per spese a carico del fondo speciale costituito dalle quote prelevate dai contributi sindacali di cui all'articolo 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 (art. 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401)	*per memoria*
	Totali dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria)	20,907,098.48
	Entrate diverse.	
216	Prodotto dell'Amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle Confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 —
217	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno poste a debito degli acquirenti, e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	10,000 —
218	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261 e il decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	3,500,000 —
219	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	50,000 —
220	Partecipazione dello Stato ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli olii minerali (art. 2, lettera *c* del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159)	5,000,000 —
221	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico	30,000 —
222	Somma dovuta all'erario dalla Società anonima cantieri navali Orlando, concessionaria dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno, a norma dell'articolo 23 della Convenzione 23 agosto 1926, approvata dal Regio decreto 20 settembre successivo, n. 2125	450,000 —
223	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	*per memoria*
224	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto (articoli 7 e 12 del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1356)	10,(0),000 —
225	Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici (articoli 20 e 25 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86)	*per memoria*
226	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 —
227	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14)	1,000,000 —
228	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924, del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480	100,000 —
229	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383	50,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
Num.	Denominazione	
230	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	420,000 —
231	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 21 del detto testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
232	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
233	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febraio 1928, n. 263 e art. 41 del decreto del Commissariato per l'aeronautica 30 giugno 1923)	*per memoria*
234	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1800	*per memoria*
235	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo	*per memoria*
236	Ricavo dell'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 856	*per memoria*
237	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915	*per memoria*
238	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e rendente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto 16 febbraio 1923, n. 294	*per memoria*
239	Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3000, a termini dell'art. 1, lettera C, del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920	*per memoria*
240	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residuate dalla guerra (articolo 3 del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2374)	50,000 —
241	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 per cento, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505, (articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (8ª rata)	3,999.24
242	Interessi dell'1 per cento sulle ratizzazioni delle scoperture dei danneggiati di guerra verso gl'Istituti autorizzati a concedere, con fondi erariali, anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra (Legge 1° maggio 1930, n. 467)	800,000 —
243	Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto 26 settembre 1921, n. 1289 e Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 160)	1,850,000 —
244	Interessi 4 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle marcedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199 (4ª delle 14 annualità)	1,049,514.67
245	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del Regio decreto 26 dicembre 1921, n. 1867)	*per memoria*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
Num.	Denominazione	
246	Ricupero da amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (articolo 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 146[illegible])	*per memoria*
247	Interessi 4,50 per cento a favore del tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui al Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1897 . . .	*per memoria*
248	Interessi dovuti al tesoro dello Stato sulle anticipazioni concesse alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1824	600,000 —
249	Interessi dovuti dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, costituito dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, per l'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sulle somme mutuate alle Casse medesime ai sensi e per gli scopi previsti dall'articolo 90 del testo unico di leggi pel credito agrario, approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 982	200,000 —
250	Interessi sui mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (Regi decreti 8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, n. 2139).	100,000 —
251	Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per l'ammortamento del mutuo di lire 15 milioni concesso dal Tesoro dello Stato al già Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie pel finanziamento di organizzazioni italiane assuntrici di lavori di ricostruzione dei danni di guerra in Francia (R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1789 - 5ª annualità)	400,000 —
252	Interessi maturati sulle somme provenienti dal prestito di 100 milioni di dollari, contratto dal Tesoro dello Stato con la Casa Morgan degli Stati Uniti d'America, ai sensi del Regio decreto 10 novembre 1925, n. 1964	59,000,000 —
253	Quota parte corrispondente agli interessi, dell'annualità dovuta dal Banco di Napoli per ammortamento della somministrazione di lire 2.000.000 fatta alla Cassa di credito agrario per la Basilicata ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 346 - 4ª delle 40 annualità)	38,000 —
254	Rimborso dalla Cirenaica, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità 1930, relativa al mutuo per costruzione di strade ferrate autorizzato con Regio decreto 24 aprile 1919, n. 808	311,136.72
255	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui, per lire 35 milioni, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) . . .	509,567.52
256	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi dei due quinti dell'annualità di ammortamento del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, numero 448)	20,087.74
257	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2.000.000 contratto per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua	28,568.38
258	Quota parte - corrispondente agli interessi dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3.000.000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per l'irrigazione della pianura di Tessenei (6ª annualità - Regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2155)	124,512.22
259	Quota parte - corrispondente agli interessi - dell'annualità dovuta dal Governo della Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 31.762.000 concesso per la costruzione della ferrovia Cheren-Agodart (art. 3 del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) (seconda annualità)	501,292.02
260	Quota parte - corrispondente agli interessi - dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817 . . .	840,659.84
261	Interessi 4 per cento all'anno da corrispondersi dal Governo della Tripolitania sulle somme ad esso mutuate dal Tesoro dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1936, per concorso del Governo medesimo alla formazione del capitale azionario di una Società anonima avente per oggetto la produzione, a semplice calore solare, del potassio e del magnesio dalle acque marine, con installazione di un primo impianto a Pisida (Zuara)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
262	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della Categoria I (Spese effettive)	60,000,000 —
	Totali delle entrate diverse straordinarie	147,088,338.35
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni.	
263	Vendita di beni immobili	*per memoria*
264	Ricavo dell'alienazione di immobili, di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede	*per memoria*
265	Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali e consecutive di lire 338,582,28 ciascuna. (Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686) (7ª delle 20 rate)	338,582.28
266	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	575,000 —
267	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	200,000 —
268	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute (7ª annualità)	21,500,000 —
	Totali dei proventi per vendita di beni ed affrancamento di canoni	22,613,582.28

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Accensione di debiti.	
269	Somma ricavata dalla sottoscrizione di nuovi buoni del Tesoro novennali, ivi compreso l'ammontare dei buoni novennali scadenti il 15 novembre 1931, accettati in pagamento di detti nuovi buoni (Regio decreto 5 maggio 1931, n. 450)	*per memoria*
270	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione	400,000,000 —
271	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'art. 3 della legge medesima	1,376,294.89
272	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443	6,500,000 —
273	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto 10 maggio 1923, n. 968)	*per memoria*
274	Anticipazioni fatte al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dalla Cassa dei depositi e prestiti, del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	*per memoria*
275	Somministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, art. 29; art. 16 del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio 1910, n. 491; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297; 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177 e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315)	47,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
276	Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere di cui all'articolo 25 del Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747 che approva il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere di irrigazione	*per memoria*
	Totali delle accensioni di debiti	454,876,294.89
	Emissione di monete.	
277	Valore nominale delle monete di bronzo, da centesimi 5 e 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	*per memoria*
278	Valore nominale delle monete di nichelio puro, da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 2, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	*per memoria*
279	Valore nominale delle monete d'argento, da lire 5 e lire 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto 7 settembre 1926, n. 1506	*per memoria*
280	Valore nominale delle monete d'argento, da lire 20, da emettersi ai sensi del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1148	*per memoria*
281	Valore nominale di monete di nichelio puro da centesimi venti (Regio decreto 2 maggio 1920, n. 627)	*per memoria*
		—
	Riscossione di crediti.	
282	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 988)	400,000 —
283	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493	151,740.60
284	Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 25 aprile 1922, n. 742 - 7ª annualità	*per memoria*
	Totali delle riscossioni di crediti	551,740.60
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.	
285	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	764,000 —
286	Restituzione dal Comune di Parma, mediante trenta rate annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a mento degli articoli 2 e 3 della legge 21 giugno 1928, n. 1583, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (3ª delle 30 annualità)	466,666.66
287	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali, relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti	846,160 —
288	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma, dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti: di lire 11.400.000, di lire 2.377.016,44 di cui alla legge 18 giugno 1914, n. 557; di lire 8.800.000 di cui all'articolo 1 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481; di lire 22.500.000 giusta il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di lire 4.466.398,33 di cui all'articolo 5 del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1961	2,248,602.82
289	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico di Santa Maria e San Gallicano in Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286 e articolo 8 del Regio decreto 28 luglio 1926, n. 1619)	16,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
290	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	250,000 —
291	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (articolo 4 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 114)	*per memoria*
292	Ricupero, dal comune di Rieti, mediante ritenuta sull'annuo canone di affitto dello stabile di sua proprietà, adibito a sede della Regia Intendenza di finanza, delle spese anticipate per l'adattamento dello stabile stesso, e relativi interessi 3 per cento (5ª delle nove rate annuali))	34,333 —
293	Ricupero, mediante trattenuta sull'annuo canone di affitto, dello stabile di proprietà privata, adibito a sede della Regia Intendenza di finanza di Ragusa, delle spese anticipate per l'impianto del riscaldamento (2ª delle tre rate annuali)	10,000 —
294	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	80,511,540.16
295	Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1° paragrafo XIV, del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2285)	144,356.27
296	Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3.000.000 (e relativi interessi), autorizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704: 8ª delle 15 annualità)	289,026.87
297	Ricupero delle somme anticipate agli enti agrari del Lazio, coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604)	*per memoria*
298	Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'articolo 19 del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2214 (articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034)	*per memoria*
299	Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923 e reso esecutivo con Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1816	*per memoria*
300	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per l'ammortamento del mutuo di lire 15.000.000 concesso dal Tesoro dello Stato al già Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie pel finanziamento di organizzazioni italiane assuntrici di lavori di ricostruzione dei danni di guerra in Francia (Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1789 - 5ª annualità)	3,000,000 —
301	Rimborso al tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100) ai sensi dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	*per memoria*
302	Quota parte, in conto capitale, della annualità dovuta dal Banco di Napoli per ammortamento della somministrazione di lire 2 milioni fatta alla Cassa di credito agrario per la Basilicata ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (4ª delle 40 annualità - decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 346)	35,000 —
303	Rimborso delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, numero 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160)	700,000 —
304	Quota annua di lire 500.000 dovuta sui proventi delle tasse portuali dal Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1933, ai termini dell'articolo 1 del Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 37	500,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
Num.	Denominazione	
305	Maggiore tassa di lire 0,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	1,000,000 —
306	Contributo del comune di Livorno per il periodo di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	200,000 —
307	Tasse portuali stabilite dall'articolo 4 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col Regio decreto medesimo	1,000,000 —
308	Contributi degli enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli articolo 5 del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239)	*per memoria*
309	Provento della tassa portuale di lire 0,50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, destinata a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 per cento	2,000,000 —
310	Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1784	*per memoria*
311	Ricupero, a carico dei beni compresi nel perimetro del cessato Consorzio idraulico di 3ª categoria del fiume Mera, in 15 rate annuali, della somma di lire 280.500, erogata dal Ministero dei lavori pubblici, giusta l'articolo 1 del Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 2010 per il pagamento delle passività del detto Consorzio (articolo 4 del Regio decreto medesimo) (3ª rata)	18,700 —
312	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	5,000,000 —
313	Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1039	2,893,175.28

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
Num.	Denominazione	
314	Quota parte in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'articolo 1 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1199 (art. 2 del Regio decreto medesimo - 4ª delle 14 annualità)	1,950,485.33
315	Rimborso dalla Cirenaica, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità 1930 relativa al mutuo per costruzione di strade ferrate, autorizzato con Regio decreto 24 aprile 1919, n. 808	117,482.84
316	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti, per lire 35.000.000 per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (Legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	240,514.96
317	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (Legge 1° aprile 1915, n. 448)	12,058.66
318	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2.000.000 contratto per la ferrovia Asmara-Massaua	14,293.46
319	Quota parte, in conto capitale, dell'annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3.000.000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc, per l'irrigazione della pianura di Tessenei (6ª annualità - Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155)	34,929.78
320	Quota parte, in conto capitale, della annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 78, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1817	923,603.98
321	Restituzione, dal Governo dell'Eritrea, delle anticipazioni, di lire 3.000.000 e lire 5.000.000, concessegli rispettivamente, per agevolare lo sviluppo dell'Azienda agraria di Tessenei, e, ai termini dell'articolo 4 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, per l'acquisto di granaglie e di altri generi da distribuire alle popolazioni colpite dalla invasione delle cavallette	2,166,666.66

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
322	Quota in conto capitale compresa nell'annualità da corrispondere dal Governo della Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 31,762.000 concesso per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat (Articolo 3 del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119 - 2ª annualità)	179,377.10
	Totali dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro . . .	123,550,973.83
	Partite che si compensano nella spesa.	
323	Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, istituti e stabilimenti militari; per il servizio di cassa delle Regie navi, che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo, e dei Corpi e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2638)	60,500,000 —
324	Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia Avvocatura dello Stato, per competenze di avvocati e procuratori a funzionari della stessa avvocatura, e spese gravanti le competenze medesime .	2,640,000 —
325	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali . .	3,000,000 —
326	Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (art. 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623) . .	1,525,000 —
327	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di lire 125.000 e per quota d'ammortamento del mutuo di lire 225.000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
328	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza della spesa da erogare per annualità d'ammortamento dovuto alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni autorizzato col Regio decreto 1° marzo 1925, n. 275	920,000 —
329	Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso .	688,500 —
330	Rimborso da parte della Repubblica di San Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200.000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 . .	9,310.04
331	Provento della tassa portuale di lire 0,90 e lire 0,40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390 e articolo 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106)	770,000 —
332	Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto. (Art. 1 del Regio decreto 7 maggio 1925, n. 1390) (7ª rata)	480,000 —
333	Provento della tassa portuale di lire 0,90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391) .	300,000 —
334	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 800.000 concesso al comune di Melfi per la costruzione del Palazzo di Giustizia (articolo 6 lettera *b*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
335	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di lire 1.400.000 e di lire 4.200.000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del Palazzo di Giustizia e l'altro per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6 lettera *a* e *g* del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
336	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di lire 6.000.000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera *d*, del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
337	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'articolo 13 del Regio	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	decreto 3 maggio 1920, n. 545, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705	2,500,000 —
338	Valore nominale di scudi d'argento, di conio italiano, da ritirare dalla Svizzera a norma della Convenzione monetaria 9 dicembre 1921, approvata con legge 18 giugno 1922, n. 965	2,000,000 —
	Totali delle partite che compensano nella spesa	75,346,401.34
	Somme dovute alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.	
339	Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414 e Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	*per memoria*
340	Contributo della parte effettiva del bilancio in corrispondenza a maggior provento sperato dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, destinato alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)	300,000,000 —
	Totale	300,000,000 —
	Ricuperi diversi.	
341	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13.000.000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	148,665.81
342	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'agro romano e articolo 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	10,000,000 —
343	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	1,500,000 —
344	Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 210 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato dal Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465)	*per memoria*
345	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	283,365 —
346	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 15.000.000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (articolo 3 del Regio decreto 27 novembre 1921, n. 2005	*per memoria*
347	Rimborso graduale dei mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (Regi decreti 8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, n. 2139)	*per memoria*
348	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella categoria II - Movimento di capitali	50,000 —
	Totali dei ricuperi diversi	11,982,030.81

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato	113,387,540.79
Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato	360,745,938.16
Tributi:	
Imposte dirette	4,383,800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze	3,878,280,000 —
	Imposte indirette sui consumi	4,831,723,000 —
	Monopoli	3,144,000,000 —
	Lotto	530,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle comunicazioni	22,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri	25,500,000 —
	Proventi di servizi pubblici minori	142,626,000 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese	857,788,144.25
	Entrate diverse	441,670,000 —
	Totali della categoria 1ª (parte ordinaria)	18,731,520,623.20
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rimborsi e concorsi nelle spese	20,907,098.48
	Entrate diverse	147,088,338.35
	Totale della categoria 1ª (parte straordinaria)	167,995,436.83
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni	22,613,582.28
	Accensione di debiti	454,876,294.89
	Emissione di monete	—
	Riscossione di crediti	551,740.60
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	123,550,973.83
	Partite che si compensano nella spesa	75,346,401.34
	Somme dovute alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	300,000,000 —
	Ricuperi diversi	11,982,030.81
	Totale della categoria II	988,921,023.75
	Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*	1,156,916,460.58
	Totale dell'entrata (*ordinaria e straordinaria*)	19,888,437,083.78

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I. — Entrate effettive:	
Parte ordinaria	18,731,520,623.20
Parte straordinaria	167,995,436.83
	18,899,516,060.03
Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	988,921,023.75
Totali generali	19,888,437,083.78

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

	Parte ordinaria	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME		
	Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Totale (Colonne 2 e 3)	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Totale generale (Colonne 5 e 6)
	1	2	3	4	5	6	7
Spesa:							
Ministero delle finanze	6,848,100,001.79	1,800,047,657.25	1,014,397,038.73	2,814,444,695.98	8,648,147,659.04	1,014,397,038.73	9,662,544,697.77
Id. della giustizia e degli affari di culto	488,956,400 —	10,625,000 —	—	10,625,000 —	499,581,400 —		499,581,400 —
Id. degli affari esteri	165,338,100 —	26,156,500 —	—	26,156,500 —	191,494,600 —	—	191,494,600 —
Id. delle colonie	6,647,000 —	431,124,512.22	5,534,929.78	436,659,442 —	437,771,512.22	5,534,929.78	443,306,442 —
Id. dell'educazione nazionale	1,332,457,234.40	107,028,062.50	512,750 —	107,540,812.50	1,439,485,296.90	512,750 —	1,439,998,046.90
Id. dell'interno	668,307,386 —	120,391,361 —	71,612 —	120,462,973 —	788,698,747 —	71,612 —	788,770,359 —
Id. dei lavori pubblici	275,469,000 —	661,206,000 —	150,520 —	661,356,520 —	936,675,000 —	150,520 —	936,825,520 —
Id. delle comunicazioni	435,911,978.38	214,192,000 —	—	214,192,000 —	650,103,978.38		650,103,978.38
Id. della guerra	2,458,952,800 —	506,562,754.40	24,000,000 —	530,562,754.40	2,965,515,554.40	24,000,000 —	2,989,515,554.40
Id. della marina	1,166,107,800 —	371,515,000 —	36,000,000 —	407,515,000 —	1,537,622,800 —	36,000,000 —	1,573,622,800 —
Id. dell'aeronautica	669,255,000 —	83,635,000 —	—	83,635,000 —	752,890,000 —	—	752,890,000 —
Id. dell'agricoltura e foreste	125,005,200 —	293,548,137 —	59,844,866.93	353,393,003.93	418,553,337 —	59,844,866.93	478,398,203.93
Id. delle corporazioni	43,720,000 —	13,425,744.80	—	13,425,744.80	57,145,744.80		57,145,744.80
Totali	14,684,227,900.57	4,639,457,729.17	1,140,511,717.44	5,779,969,446.61	19,323,685,629.74	1,140,511,717.44	20,464,197,347.18
Entrata	18,731,520,623.20	167,995,436.83	938,921,023.75	1,156,916,460.58	18,899,516,060.03	938,921,023.75	19,888,437,083.78
Differenze	+ 4,047,292,722.63	— 4,471,462,292.34	— 151,590,693.69	— 4,623,052,986.03	— 424,169,569.71	— 151,590,693.69	— 575,760,263.40

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **1053.**

LEGGE 1° giugno 1931, n. 745.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 346, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nell'Abruzzo, nel Molise, nella Puglia, nella Basilicata, nella Calabria, nella Sicilia e nella Sardegna in seguito ad alluvioni, frane e mareggiate dell'inverno 1930-31.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 346, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nell'Abruzzo, nel Molise, nella Puglia, nella Basilicata, nella Calabria, nella Sicilia e nella Sardegna in seguito ad alluvioni, frane e mareggiate dell'inverno 1930-31.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1054.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 734.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Pardo Pannunzio » di Colletorto.

N. 734. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Pardo Pannunzio » di Colletorto (Campobasso) viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Colletorto e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1055.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 735.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ricovero parrocchiale » con sede in Mandello del Lario.

N. 735. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero parrocchiale », con sede in Mandello del Lario, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato la statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1931 - Anno IX

REGIO DECRETO 15 maggio 1931.

Nomina del comm. avv. Dante Poli a presidente dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 marzo 1924, n. 356, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova » e ne approva il relativo statuto;
Visto l'art. 12 del nuovo statuto dell'Ente predetto approvato con R. decreto 5 aprile 1928, n. 934;
Visto il R. decreto 18 novembre 1928, col quale il conte ing. dott. Francesco Giusti è nominato presidente dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova;
Viste le dimissioni presentate dal conte Giusti da presidente dell'Ente medesimo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A presiedere l'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Padova è nominato il comm. avv. Dante Poli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 262.

(5364)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1931.

Abrogazione delle prescrizioni per il trasporto di alcune merci pericolose e nocive in deroga alle norme contenute nell'allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico n. C/131/14851 del 17 giugno 1931 - Anno IX):
Visto il Nostro decreto 11 settembre 1930, n. 546;
Visto il nuovo allegato 1 alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.), che entrerà in vigore il 1° luglio p. v.;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

Le prescrizioni per il trasporto di alcune merci pericolose e nocive valevoli — in deroga alle norme contenute nell'allegato 1 alla « Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia » (C.I.M.) del 23 ottobre 1924 — per i traffici ferroviari tra l'Italia da una parte e l'Austria, la Cecoslovacchia, la Germania, la Jugoslavia e l'Ungheria dall'altra, in base alle Convenzioni stipulate fra

i Governi degli Stati medesimi e rese esecutive in Italia col Nostro decreto dell'11 settembre 1930-VIII, n. 546, sono abrogate a partire dal 1° luglio 1931-IX.

Roma, addì 23 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(5365)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1931.
Caratteristiche dei buoni del Tesoro novennali nominativi 1940.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 maggio 1931-IX, n. 450, che autorizza la emissione di quattro serie di buoni novennali del Tesoro per predisporre il rimborso dei buoni novennali scadenti il 15 novembre 1931;

Visto l'art. 2 del Nostro decreto 5 maggio 1931, recante norme per la emissione delle predette quattro serie di buoni novennali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1931, n. 103, col quale si dispone che sarà provveduto con altro decreto all'approvazione dei modelli delle leggende e dei segni caratteristici dei nuovi buoni;

Visto il Nostro decreto 12 maggio 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1931, n. 110, col quale sono state approvate le caratteristiche dei nuovi buoni al portatore;

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro novennali nominativi, per le quattro serie emesse in forza del R. decreto 5 maggio 1931, n. 450, sono stampati su carta filigranata di color rosa, portante, in tutto il campo del foglio, una filigrana in chiaro, costituita da corone reali e linee sinuose parallele.

I buoni suddetti sono stampati litograficamente sia nel recto che nel verso.

Ciascun buono consta di due parti: del corpo del titolo, e di una serie di diciotto cedole per la riscossione degli interessi semestrali.

La stampa della parte anteriore del corpo del titolo è costituita da un fondo impresso in colore chiaro, contenente, ripetuta innumerevoli volte, la leggenda « Buono del Tesoro ». Il detto fondo è contornato da una cornice, stampata a colore più forte, formata di foglie intrecciate di alloro, e fiancheggiata, a destra e a sinistra, dal Fascio Littorio. Lo spazio destinato al corpo principale del titolo è limitato, su tre lati, escluso il lato sinistro, da una greca, sulla quale ricorre la leggenda « Direzione generale del Tesoro », e che costituisce le linee di separazione del titolo dalla matrice, dalla contromatrice e dal foglio dei tagliandi.

La stampa della parte anteriore del buono reca inoltre un ondulato che copre la cornice del titolo, i Fasci Littorii e lo spazio bianco, fino a raggiungere la greca che gira sui lati superiore e inferiore e sul lato destro del titolo.

Sopra la cornice campeggia la leggenda « Regno d'Italia ». Nell'interno della cornice, il titolo reca, sulla parte superiore, la leggenda « Buono del Tesoro novennale a premi fruttante l'interesse del 5 % annuo con esenzione da ogni imposta e tassa presente e futura », e le indicazioni del decreto di emissione, della serie e della scadenza. Contiene inoltre gli spazi per la indicazione del numero ordinale di iscrizione, del capitale nominale, della intestazione e delle eventuali annotazioni; e, nella parte inferiore, a sinistra, gli spazi per la indicazione della data di emissione e del numero di posizione.

Il titolo reca infine, nella parte inferiore: a destra, la firma del direttore generale del Tesoro, e, nel centro, un disco bianco sul quale è impresso il bollo a secco, a forte rilievo, raffigurante lo stemma dello Stato, con la leggenda « Regno d'Italia ».

Le diciotto cedole semestrali, stampate sulla parte inferiore del titolo, sono disposte su due colonne affiancate, di nove cedole ciascuna, divise da una greca. La numerazione progressiva delle cedole comincia dalla colonna esterna dal basso verso l'alto.

La stampa del prospetto di ciascuna cedola è costituita da una cornice recante un fregio in foglie di alloro; il lato superiore della cornice porta la indicazione del numero ordinale della cedola; il lato sinistro reca la indicazione della serie alla quale appartiene il buono, e il lato destro contiene la indicazione del decreto di emissione. Il corpo di ogni cedola reca un fondo costituito dalla ripetizione micrografica della leggenda « Buono del Tesoro »; e, nella parte destra, un disco bianco, nel quale è impresso un bollo a secco con lo stemma dello Stato e la leggenda « Regno d'Italia ». Su ogni cedola è riprodotta, a stampa, la dicitura « Buono del Tesoro novennale 5 % a premi », e la indicazione della scadenza semestrale. Le cedole recano, inoltre, uno spazio per riportarvi la indicazione del numero ordinale del titolo nominativo, e lo spazio per la indicazione dell'ammontare della rata semestrale di interessi.

Il titolo, nel suo rovescio, e in corrispondenza del corpo principale, porta stampata una cornice, la quale comprende: a sinistra uno spazio per la indicazione dei numeri dei buoni al portatore rappresentati dal titolo nominativo, nel centro, la tabella dei premi, ed a destra uno spazio destinato alle annotazioni relative al pagamento dei premi eventualmente assegnati ai buoni al portatore suddetti.

Art. 2.

Le quattro serie di titoli nominativi sono distinte fra loro per la diversa colorazione, che, per ciascuna serie, è identica sia nel prospetto che nel rovescio.

La prima serie è stampata in colore verde, la seconda in colore ocra, la terza in colore rosso, e la quarta in colore azzurro.

Art. 3.

I modelli dei titoli di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato poscia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(5382)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-125.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Luigia Sonc fu Paolo ved. Lavrencic, nata a Tomadio il 2 agosto 1874 e residente a Duttogliano, 83, sono restituiti nella forma italiana di « Sonzio » e « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigi fu Vincenzo, nato il 28 maggio 1901, figlio;
2. Giovanni fu Vincenzo, nato il 20 giugno 1906, figlio;
3. Emma fu Vincenzo, nata il 6 gennaio 1908, figlia;
4. Francesco fu Vincenzo, nato il 21 settembre 1909, figlio;
5. Enrico fu Vincenzo, nato il 28 maggio 1911, figlio;
6. Leopoldo fu Vincenzo, nato il 22 febbraio 1915, figlio;
7. Maria Lavrencic nata Tavcar di Antonio, nata il 10 dicembre 1907, nuora;
8. Maria di Luigi, nata il 1° maggio 1929, nipote;
9. Maria fu Vincenzo, nata il 9 novembre 1899, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2812)

N. 11419-124.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lavrencic fu Giuseppe, nato a Duttogliano il 22 settembre 1871 e residente a Duttogliano, 57, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Lavrencic nata Kjuder fu Michele, nata il 21 ottobre 1867, moglie;
2. Carlo di Giuseppe, nato il 12 ottobre 1900, figlio;
3. Valeria di Giuseppe, nata il 29 maggio 1904, figlia;
4. Giuseppina di Giuseppe, nata il 16 marzo 1906, figlia;
5. Lidia di Giuseppe, nata il 26 settembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2813)

N. 11419-123.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lavrencic fu Giuseppe, nato a Capriva del Carso il 13 novembre 1878 e residente a Capriva n. 16, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Lavrencic nata Zega di Giuseppe, nata il 21 agosto 1872, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 14 giugno 1903, figlio;
3. Emilia di Giuseppe, nata il 17 febbraio 1908, figlia;
4. Mario di Giuseppe, nato il 7 marzo 1914, figlio;
5. Sofia Lavrencic nata Kocevar di Luigi, nata il 16 maggio 1900, nuora.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2814)

N. 11419-122.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lavrencic fu Andrea, nato a Capriva del Carso il 25 febbraio 1850 e residente a Capriva n. 46, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2815)

N. 11419-121.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Lavrencic fu Francesco, nato a Villa Cargna il 13 dicembre 1859 e residente a Villa Cargna n. 6, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Lavrencic nata Fabjan fu Antonio, nata il 30 settembre 1871, moglie;
2. Luigi di Giovanni, nato il 17 febbraio 1902, figlio;
3. Giuseppe di Giovanni, nato il 15 settembre 1904, figlio;
4. Vittorio di Giovanni, nato il 1° marzo 1909, figlio;
5. Maria di Giovanni, nata il 16 dicembre 1904, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2816)

N. 11419-120.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Lovrencic di Giuseppe, nato a Duttogliano il 4 settembre 1889 e residente a Duttogliano n. 133, è restituito nella forma italiana di «Lorenzi».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Rosalia Lovrencic nata Ravbar di Luca, nata il 19 ottobre 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2817)

N. 11419-149.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Zega fu Antonio, nato a Capriva il 2 gennaio 1877 e residente a Capriva n. 59, è restituito nella forma italiana di « Sega ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Zega nata Turk fu Antonio, nata il 26 agosto 1877, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 27 ottobre 1904, figlia;
3. Francesca di Antonio, nata il 16 febbraio 1907, figlia;
4. Giovanni fu Antonio, nato il 9 luglio 1882, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2850)

N. 11419-151.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Filippo Zega fu Giovanni, nato a Capriva del Carso l'11 novembre 1870 e residente a Capriva, n. 18, è restituito nella forma italiana di « Sega ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Zega nata Ukmar fu Giuseppe, nata il 26 maggio 1861, moglie;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2851)

N. 11419-152.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Francesca Orel fu Michele ved. Zega, nata a Capriva il 25 marzo 1858 e residente a Capriva, 70, è restituito nella forma italiana di « Sega ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Matilde fu Mattia, nata l'11 aprile 1897, figlia;
2. Luigia fu Mattia, nata il 21 agosto 1892, figlia;
3. Bogomillo di Matilde, nato il 10 settembre 1919, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2852)

N. 11419-153.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Zega fu Giuseppe ved. Gulic, nata a Capriva del Carso il 5 agosto 1852 e residente a Capriva del Carso, 34, sono restituiti nella forma italiana di « Sega » e « Guglia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2853)

N. 11419-154.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zega fu Giorgio, nato a Capriva del Carso il 2 marzo 1857 e residente a Capriva del Carso, 7, è restituito nella forma italiana di « Sega ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2854)

N. 11419-155.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Suc fu Andrea, nato a Duttogliano il 17 agosto 1884 e residente a Scoppo, 45, è restituito nella forma italiana di « Succi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Suc nata Novak fu Antonio, nata il 4 marzo 1887, moglie;
2. Alberta di Ferdinando, il 28 gennaio 1913, figlia;
3. Stanislao di Ferdinando, nato il 15 marzo 1914, figlio;
4. Anselmo di Ferdinando, nato il 1° febbraio 1922, figlio;
5. Emilia di Ferdinando, nato il 28 dicembre 1923, figlia;
6. Milano di Ferdinando, nato il 14 giugno 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2855)

N. 11419-155.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Novak fu Antonio in Suc, nata a Caseglian il 4 marzo 1887 e residente a Scoppo, 45, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Stanislao di Maria, nato il 18 aprile 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2856)

N. 11419-157.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Suc di Francesco, nato a Scoppo il 19 febbraio 1889 e residente a Scoppo n. 23, è restituito nella forma italiana di « Succi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Suc nata Ivancic di Michele, nata il 15 dicembre 1892, moglie;
2. Gabriella di Giuseppe, nata il 24 marzo 1923, figlia;
3. Stanislava di Giuseppe, nata il 24 marzo 1923, figlia;
4. Danica di Giuseppe, nata il 4 marzo 1925, figlia;
5. Maria di Giuseppe, nata il 22 maggio 1929, figlia;
6. Francesco fu Antonio, nato il 24 ottobre 1861, padre.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2857)

N. 11419-156.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Floriano Andrea Suc fu Andrea, nato a Duttogliano il 3 maggio 1880 e residente a Duttogliano, 28, è restituito nella forma italiana di « Succi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Suc nata Novak di Andrea, nata il 19 gennaio 1888, moglie;
2. Luigi di Floriano, nato il 15 marzo 1911, figlio;
3. Alberta di Andrea, nata il 26 aprile 1913, figlia;
4. Angela di Andrea, nata il 16 luglio 1915, figlia;
5. Albino di Andrea, nato il 9 febbraio 1920, figlio;
6. Vladimiro di Andrea, nato il 9 novembre 1921, figlio;
7. Emilia di Andrea, nata il 15 gennaio 1924, figlia;
8. Maria di Andrea, nata il 7 dicembre 1925, figlia;
9. Miroslao-Andrea di Andrea, nato il 24 dicembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2858)

N. 11419-158.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Suc fu Giovanni, nato a Duttogliano il 4 marzo 1880 e residente a Duttogliano, 82, è restituito nella forma italiana di « Succi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna Suc nata Dugolin fu Giuseppe, nata il 9 marzo 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2859)

N. 11419-78.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gulic di Giovanni, nato a Scoppo il 24 marzo 1885 e residente a Duttogliano, 114, è restituito nella forma italiana di « Guglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Agostina Gulic nata Gec fu Giovanni, nata il 12 ottobre 1893, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2712)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, recante disposizioni aggiuntive alle norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio della radiodiffusione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 133 dell'11 giugno 1931.

(5377)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a 13 posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303;

Visto il relativo regolamento, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, che reca modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato;

Visti i Regi decreti 21 marzo 1930, n. 219, e 28 novembre 1930, n. 1483, che approvano i nuovi ruoli del personale dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2;

Ritenuto che nel ruolo degli avvocati dello Stato sono vacanti n. 13 posti nel grado iniziale di sostituto avvocato di seconda classe e nei gradi superiori;

Ritenuto che ricorrono le ragioni di servizio di cui all'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per far luogo alle nomine nel grado suddetto anche in soprannumero, in corrispondenza dei posti vacanti nei gradi superiori.

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami teorico-pratici a tredici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe.

Al concorso potranno partecipare:

a) i funzionari di magistratura i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, escluso il tirocinio dell'uditorato, e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età;

b) gli avvocati iscritti nell'albo degli avvocati da almeno quattro anni, e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il trentacinquesimo anno di età;

c) gli aggiunti di procura, provvisti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le loro funzioni presso l'Avvocatura dello Stato per almeno quattro anni.

Il limite di età di cui sopra è elevato a termini delle disposizioni legislative vigenti, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18.

Agli effetti del computo del periodo quadriennale, prescritto per la partecipazione al concorso, è consentito il cumulo dei servizi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) in quanto prestati in tempi successivi, anche se non continuativi.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso faranno pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 5.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università del Regno, e tutti quei titoli che a prova di cultura generale e giuridica, il candidato ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse;

b) atto di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

e) certificato generale penale;

f) certificato rilasciato da medico condotto, militare o provinciale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio;

g) fotografia recente con firma autenticata dal podestà o dal notaio;

h) certificato che dimostri l'adempimento agli obblighi di leva;

i) coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale documenteranno altresì, a mezzo di certificati rilasciati dalle competenti autorità, tale loro qualifica.

I suddetti documenti dovranno essere legalizzati a norma di legge; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi.

I funzionari della magistratura sono dispensati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*).

Gli avvocati esibiranno inoltre un certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati comprovante la loro iscrizione nell'Albo degli avvocati esercenti da almeno quattro anni.

Gli aggiunti di procura dell'Avvocatura dello Stato presenteranno soltanto la domanda.

Le domande pervenute all'Avvocatura generale dopo scaduto il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo agli uffici postali od altro pubblico ufficio, saranno respinte.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita dal bollo a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato giudicherà definitivamente, a norma dell'art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304, dell'ammissibilità degli aspiranti.

Prima del giorno fissato per gli esami ciascun concorrente sarà avvertito dell'esito della sua domanda.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 3.

L'esame sarà costituito da tre prove scritte e da una prova orale.

Le prove scritte consisteranno:

a) in uno schema di comparsa conclusionale sopra una specie di fatto in materia di diritto civile, commerciale o processuale;

b) nello svolgimento di un tema di diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo, tributario od ecclesiastico);

c) nello svolgimento di una prova di diritto romano.

La prova orale, che durerà almeno un'ora per ciascun candidato, consisterà in un esame sulle stesse materie delle prove scritte ed inoltre in una discussione su tema giudiziario comunicato al candidato dalla Commissione ventiquattro ore prima.

Gli esami avranno luogo presso l'Avvocatura generale: le prove scritte nei giorni 9, 10 e 11 novembre; quelle orali nei giorni da fissarsi dalla Commissione esaminatrice.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno conseguito non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e di sette in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno otto decimi.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con Nostro decreto, sarà composta:

dall'avvocato generale dello Stato o, in caso di suo impedimento, dal vice avvocato generale, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale, designato dall'avvocato generale;

da un consigliere della Corte di cassazione, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro della Commissione Reale per l'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente della Commissione stessa

da un professore ordinario di materie giuridiche della Regia università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funzionerà da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'avvocato generale.

Ciascun commissario disporrà di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. La somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituirà il punto definitivo assegnato al candidato.

Per la classificazione dei candidati si sommeranno i punti riportati nelle prove scritte con quelli della prova orale; il totale determinerà la classificazione dei concorrenti.

Saranno dalla Commissione dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine rispettivo di precedenza di merito, i primi classificati nei limiti dei posti messi a concorso.

A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui agli articoli 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e 38 del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304.

La graduatoria dei vincitori verrà a Noi rassegnata dall'avvocato generale per l'approvazione.

Sui reclami, che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà pronunziato definitivamente da Noi, Capo del Governo, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino Ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della giustizia.

Roma, addì 2 giugno 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(5380)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a 15 posti di primo segretario (gruppo A, grado 9°) nel ruolo amministrativo centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, che approva i nuovi ruoli organici del personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto 7 maggio 1931, n. 555, che modifica l'art. 6 del suddetto R. decreto n. 247;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, che ha approvato il regolamento per il personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 15 posti di primo segretario (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso:

a) i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, che siano in possesso del grado di segretario (grado 10°, gruppo *A*) e siano forniti di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali: in scienze sociali, conseguita presso il Regio istituto di Firenze; in scienze politiche; in scienze politiche e sindacali, e in scienze sociali e sindacali;

b) i funzionari di grado 11° (vice segretari, gruppo *A*) del ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i quali, se dichiarati vincitori nel concorso, conseguiranno la nomina effettiva al grado 9° dopo compiuto il periodo di servizio richiesto per la promozione dall'11° al 10° grado nei ruoli di gruppo *A* dall'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno pervenire alla Divisione personale e affari generali del Ministero agricoltura e foreste entro il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia di esso, autenticata da un pubblico notaio;

b) stato di famiglia;

c) copia dello stato matricolare indicante i servizi resi presso l'Amministrazione alla quale il candidato appartiene;

d) titoli di carriera e pubblicazioni che il concorrente crederà di presentare.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo, e legalizzati dalle competenti autorità.

Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata del servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 e le benemerenze ottenute.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti o che li inviassero irregolari.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(5381)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del bando di concorso a posti gratuiti negli Istituti pubblici di educazione femminile, apparsa nella puntata n. 140 della *Gazzetta Ufficiale* in data 19 giugno 1931, al paragrafo 4°, pag. 2944, il termine massimo stabilito per l'invio delle domande e dei relativi documenti, erroneamente indicato in « 20 luglio 1931 » va rettificato in « 30 luglio 1931 ».

(5379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Polonia.

Addì 19 giugno 1931-IX è stato proceduto in Roma allo scambio delle ratifiche della Convenzione veterinaria italo-polacca del 22 luglio 1930.

Tale Convenzione è stata approvata con R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1930, n. 297.

(5378)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 7
dal 1° al 15 aprile 1931 - Anno IX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Scandeluzza	B	—	1
Aosta	San Giusto Canavese	B	—	1
Aquila degli Abruzzi	Scurcola	O	—	1
Avellino	Avella	B	—	1
Bari	Acquaviva	B	—	1
Belluno	Ponte nelle Alpi	B	—	2
Id.	Trichiana	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Lavenone	B	—	1
Id.	Poncarale-Flero	B	—	1
Id.	Torbole Casaglia	B	—	1
Cagliari (a)	Samatzai	B	1	—
Id.	Mandas	B	1	—
Id.	Uras	B	1	—
Campobasso	Montenero di Bisaccia	B	—	1
Catanzaro	Mesoraca	Cp O	—	1
Fiume	Fiume	E	—	1
Foggia	Deliceto	E	—	1
Id.	Poggio Imperiale	O	2	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Vico Garganico	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Frosinone	Ceccano	B	—	1
Id.	Patrica	B	—	1
Lecce	Supersano	E	—	1
Messina	Villafranca Tirrena	B	—	1
Id.	Id.	Cp	—	1
Novara	San Pietro Mosezzo	B	—	1
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Pavia	Castelnovetto	B	—	1
Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	S. Angelo Lomellina	B	1	—
Id.	Villanterio	B	—	1
Pisa	Pisa	B	—	1
Id.	Vecchiano	O	—	1
Pistoia	Larciano	B	—	1
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Salerno	Olevano sul Tusciano	B	—	1
Savona	Quiliano	B	—	1
Siracusa	Pachino	E	1	—
Terni	Sangemini	B	—	1
Id.	Terni	B	—	1
Torino	Buriasco	B	—	1
Id.	Favria-Oglianico	B	—	1
Id.	S. Maurizio	B	—	1
	Segue Carbonchio ematico.			
Varese	Cittiglio	B	—	1
Id.	Varese	O	—	1
Vercelli	Casanova	B	—	1
Verona	Verona	B	—	1
Viterbo	Viterbo	B	—	1
			17	43
	Carbonchio sintomatico.			
Agrigento	Cammarata	B	1	—
Id	Canicattì	B	1	—
Cagliari (a)	Oristano	B	1	—
Foggia	S. Marco in Lamis	B	1	1
Forlì	Verghereto	B	—	1
Livorno	Piombino	B	—	1
Trieste	S. Pietro del Carso	B	—	2
Vercelli	Asigliano	B	—	1
Id.	Costanzana	B	—	1
			4	7
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Bozzole	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Cereseto	B	1	—
Id.	Frassineto Po	B	1	—
Id.	Mirabello	B	2	—
Id.	Ticineto Po	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Aosta	Arvier	B	1	—
Id.	Traversella	B	—	1
Bergamo	Aviatico	B	1	—
Id.	Cenate d'Argon	B	—	1
Id.	Grassobbio	B	1	1
Id.	Vigolo	B	—	2
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Comezzano-Cizzago	B	—	1
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Pedergnaga-Oriano	B	—	1
Como	Casatenovo	B	2	—
Id.	Guanzate	B	—	1
Id.	Valmadrera	B	1	—
Id.	Valmorea	B	—	1
Cremona	Casaletto di Sopra	B	1	1
Id.	Rivarolo del Re	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	1	—
Foggia	S. Paolo di Civitade	O	1	—
Genova	Genova	O	—	2
Id.	Serra Riccò	O	2	—
Id.	Sori	O	—	1
Lucca	Borgo a Mozzano	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Milano	Borghetto Lodigiano	B	—	1
Id.	Melzo	B	—	1
Id.	Parabiago	B	—	1
Id.	Settala	B	—	1
Modena	Carpi	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Novara	Vinzaglio	B	—	1
Padova	Cinto Euganeo	B	1	—
Id.	Padova	B	4	—
Id.	Polverara	B	—	1
Id.	Rovolon	B	1	—
Id.	Vigodarzere	B	—	2
Pavia	Barbianello	B	1	1
Id.	Broni	B	—	1
Id.	Spessa	B	—	1
Id.	Voghera	B	—	1
Perugia	Perugia	B	1	—
Pesaro e Urbino	Saltara	B	1	—
Id.	Urbino	B	—	1
Piacenza	Podenzano	B	1	1
Id.	Villanova	B	2	—
Pistoia	Pistoia	B	2	1
Ravenna	Lugo	B	1	—
Id.	Massalombarda	B	1	—
Id	Ravenna	B	1	—
Reggio Emilia	Casalgrande	B	—	1
Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	B	1	—
Id.	Scandiano	B	—	2
Roma	Montecelio	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Rovigo	Lendinara	B	1	—
Savona	Savona	B	3	—
Trento	Ala	B	3	3
Id.	Arco	B	3	2
Id.	Mori	B	2	2
Id.	Pannone	B	8	11
Id.	Riva	B	1	4
Id.	Rovereto	B	1	—
Id.	Volano	B	2	1
Treviso	Valdobbiadene	B	—	1
Varese	Angera	B	2	—
Id.	Busto Arsizio	B	—	1
Id.	Cadrezzate	B	—	1
Id.	Cittiglio	B	1	—
Id.	Comerio	B	—	1
Id.	Cuasso al Monte	B	1	—
Id.	Ispra	B	1	—
Id.	Laveno	B	—	1
Id.	Leggiuno	B	—	1
Id.	Lomnago	B	—	1
Id.	Val Marchirolo	B	1	—
Venezia	Campolongo Maggior	B	—	1
Id.	Martellago	B	—	1
Id.	Stra	B	—	1
Vercelli	Formigliana	B	—	1
Verona	Boscochiesanuova	B	1	—
Id.	Cologna Veneta	B	1	—
Id.	Grezzana	B	2	—
Id.	S. Bonifacio	B	1	—
Id.	Verona	B	—	1
			78	72
	Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Bucine	S	2	—
Id.	Cortona	S	1	—
Id.	S. Giovanni Valdarno	S	—	1
Benevento	Apice	S	—	1
Id.	Buonalbergo	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Benevento	Paduli	S	—	1
Bergamo	Barbata	S	1	—
Bologna	Bologna	S	—	1
Id.	Castelmaggiore	S	—	2
Id.	S. Agata Bolognese	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	3
Id.	Bolzano	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	1
Id.	Castelrotto	S	—	1
Brescia	Rezzato	S	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	S	1	—
Campobasso	Guglionesi	S	1	—
Id.	Ururi	S	1	—
Cosenza	Lago	S	—	1
Id.	Lappano	S	—	1
Cremona	Varano Cremasco	S	1	—
Fiume	Fiume	S	—	2
Foggia	Biccari	S	1	—
Id.	Casteln. della Daunia	S	—	1
Id.	Serracapriola	S	4	2
Forlì	Cesena	S	1	—
Frosinone	Aquino	S	—	2
Gorizia	Caporetto	S	—	1
Id.	Gorizia	S	—	1
Grosseto	Civitella Paganico	S	—	1
Id.	Roccastrada	S	1	—
Macerata	Appignano	S	1	—
Modena	Castelfranco	S	1	—
Id.	Modena	S	1	2
Id.	Prignano	S	1	—
Novara	Galliate	S	—	1
Perugia	Marsciano	S	1	—
Ravenna	Lugo	S	1	—
Id.	Ravenna	S	—	2
Reggio Calabria	Caulonia	S	—	4
Id.	Samo	S	—	6
Reggio Emilia	Brescello	S	—	1
Id.	Gualtieri	S	—	1
Id.	Guastalla	S	—	1
Teramo	Bellante	S	—	2
Terni	Otricoli	S	—	1
Trento	Egna	S	—	1
Id.	Predazzo	S	—	1
Trieste	Trieste	S	2	3
Udine	Fagagna	S	—	1
Id.	Martignacco	S	—	1
Id.	Moruzzo	S	—	1
Venezia	Ceggia	S	1	—
Verona	Verona	S	—	1
Vicenza	Torri di Quartesolo	S	—	1
			24	58
	Morva.			
Bari	Molfetta	E	—	1
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	2	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
			5	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Contrada	E	2	—
Id.	Montoro Inferiore	E	3	—
Bari	Barletta	E	—	1
Id.	Valenzano	E	1	—
Benevento	Benevento	E	2	1
Id.	Guardia Sanframondi	E	2	—
Id.	Solopaca	E	2	—
Campobasso	Boiano	E	2	—
Genova	Montoggio	E	1	—
Messina	Messina	E	—	1
Id.	Villafranca Tirrena	E	—	1
Modena	Modena	E	1	—
Napoli	Cercola	E	1	—
Id.	Cimitile	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	2	—
Id.	Giugliano	E	2	—
Id.	Lettere	E	2	—
Id.	Maddaloni	E	2	1
Id.	Marigliano	E	—	1
Id.	Napoli	E	4	2
Id.	Palma Campania	E	6	—
Id.	Poggiomarino	E	3	—
Id.	S. Maria Capua Veter.	E	7	—
Id.	Torre Annunziata	E	4	—
Id.	Trentola	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	1	—
Novara	Novara	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	11	2
Id.	Casteldaccia	E	—	2
Id.	Palermo	E	1	2
Id.	Villabate	E	—	2
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	—	1
Id.	Brasigliano	E	—	2
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Pagani	E	—	1
Id.	Roccapiemonte	E	1	—
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	Sarno	E	4	—
Id.	Siano	E	1	—
Id.	Serre	E	—	1
			77	21
	Rabbia.			
Ancona (a)	Ancona	Cn	1	—
Id.	Cupramontana	Cn	1	—
Brescia	Palazzolo sull'Oglio	Cn	—	1
Cosenza	S. Nicola Arcella	Cn	—	1
Foggia	Biccari	Cn	—	1
Messina	Milazzo	Cn	—	1
Napoli	Cercola	Cn	—	1
Id.	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Marano	Cn	—	4
Id.	Napoli	Cn	—	13
Id.	Pollena Trocchia	Cn	—	1
Id.	Pompei	Cn	—	3
Id.	Sorrento	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	2
Ragusa	Chiaramonte Gulfi	Cn	—	1
Id.	Comiso	E	—	1
Id.	Ragusa	Cn	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Rabbia.*			
Taranto	Taranto	Cn	—	1
Terni	Ferentillo	Cn	—	3
Id.	Montefranco	Cn	—	1
			3	37
	Rogna.			
Aquila degli Abruzzi	Aielli	O	2	—
Id.	Aquila	O	2	1
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Corfinio	O	—	1
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	3	—
Benevento	Castelfranco Miscano	O	2	—
Campobasso	Agnone	O	3	—
Id.	Busso	E	3	—
Id.	Campobasso	E	6	—
Id.	Campodipietra	E	1	—
Id.	Cercemaggiore	E	2	—
Id.	Fossalto	E	5	—
Id.	Frosolone	O	—	3
Id.	Guardiaregia	E	1	—
Id.	Guglionesi	E	1	—
Id.	Ielsi	E	2	—
Id.	Ripabottoni	E	—	1
Id.	S. Giovanni in Galdo	E	1	—
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Bovino	O	2	—
Id.	Castelluccio de' Sauri	O	—	1
Id.	Castelluccio Valmagg.	O	—	1
Id.	Rignano Garganico	O	—	1
Frosinone	Ceccano	O	—	92
Grosseto	Manciano	O	1	1
Macerata	Fiastra	O	1	—
Id.	Pieve Torina	O	1	—
Modena	Modena	E	1	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Id.	S. Anatolia di Narco	O	1	—
Id.	Spoleto	O	2	—
Rieti	Amatrice	O	4	5
Id.	Castel di Tora	O	1	—
Id.	Greccio	O	1	—
Id.	Poggio Bustone	O	1	—
Id.	Rieti	O	2	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Genazzano	O	1	—
Id.	Licenza	O	1	—
Id.	Nemi	O	1	—
Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Roma	O	13	—
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Id.	Vicovaro	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
Salerno	Buccino	O	2	—
Id.	Romagnano	O	1	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	7	11
Teramo	Torricella Sicura	O	10	—
Terni	Guardea	O	1	—
Id.	Narni	O	—	1
Id.	Terni	O	3	—

Segue Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Viterbo	Civita Castellana	O	3	—
Id.	Graffignano	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Monte Romano	O	1	—
Id.	Nepi	O	1	—
Id.	Soriano nel Cimino	O	—	1
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	—	1
Id.	Viterbo	O	3	—
Id	Vitorchiano	O	3	—
			123	121

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Catania	Vizzini	O	—	2
Foggia	Rignano Garganico	Cp	1	—
Grosseto	Isola del Giglio	O	—	1
Roma	Monterotondo	O	1	—
Id.	Riano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	1	—
			5	3

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Belluno	Belluno	B	1	—
Id.	Cesiomaggiore	B	1	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	1	—
Id.	Feltre	B	1	—
Id.	Mel	B	7	—
Id.	Pieve di Cadore	B	2	—
Id.	Santa Giustina	B	1	—
Id.	Selva di Cadore	B	3	—
Id.	Trichiana	B	1	—
Bologna	Castello d'Argile	B	1	—
Id.	Imola	B	2	—
Id.	Malalbergo	B	2	—
Id.	Medicina	B	—	1
Id.	Molinella	B	4	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	2	1
Id.	S. Pietro in Casale	B	—	1
Bolzano	Brunico	B	—	1
Id.	Ultimo	B	—	2
Catania	Catania	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Bomporto	B	7	—
Id.	Camposanto	B	2	—
Id.	Carpi	B	14	—
Id.	Castelfranco	B	3	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	7	—
Id.	Castelvetro	B	8	1
Id.	Cavezzo	B	2	—
Id.	Fanano	B	1	—
Id.	Finale	B	6	—
Id.	Fiorano	B	7	—
Id.	Formigine	B	5	—
Id.	Maranello	B	3	—
Id.	Mirandola	B	3	—

Segue Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Modena	B	58	3
Id.	Nonantola	B	5	—
Id.	Novi	B	2	—
Id.	Pievepelago	B	1	—
Id.	Prignano	B	2	—
Id.	Ravarino	B	18	—
Id.	San Cesario	B	7	—
Id.	S. Prospero	B	7	—
Id.	Sassuolo	B	2	—
Id.	Sobiera	B	3	—
Id.	Spilamberto	B	1	—
Id.	Zocca	B	1	—
Novara	Novara	B	—	4
Id.	Pombia	B	1	—
Id.	Sizzano	B	1	—
Id.	Vicolungo	B	1	—
Parma	Collecchio	B	2	—
Id.	Fontevivo	B	6	—
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	2	—
Reggio Emilia	Campegine	B	2	—
Id.	Casalgrande	B	1	—
Id.	Guastalla	B	2	1
Id.	Montecchio	B	3	—
Id.	Reggio Emilia	P	2	—
Id.	Rio Saliceto	B	—	1
Id.	S. Martino	B	2	—
Rovigo	Crespino	B	—	1
Treviso	Conegliano	B	—	1
Id.	S. Biagio	B	—	1
Venezia	S. Stino di Livenza	B	—	1
Id.	Torre di Mosto	E	1	—
			233	21

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Id.	S. Giovanni Valdarno	B	—	1
Bari	Terlizzi	B	1	—
Pescara	Pescara	B	—	2
Roma	Roma	B	—	1
			2	4

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	1
Ferara	Ferrara	B	—	2
Id.	Ro	B	—	1
			—	4

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Novara	Vicolungo	E	—	1

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Campobasso	Isernia	P	—	8
Venezia	Campagna Lupia	P	—	1
			—	9

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	29	55	60
Carbonchio sintomatico	7	9	11
Afta epizootica	30	93	150
Malattie infettive dei suini	31	55	82
Morva	3	5	6
Farcino criptococcico	11	43	98
Rabbia	9	20	40
Rogna	15	68	244
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	7	8
Aborto epizootico	13	66	254
Tubercolosi bovina	4	5	6
Diarrea dei vitelli	2	3	4
Influenza del cavallo	1	1	1
Colera dei polli	2	2	9

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(4065)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Si comunica che il giorno 15 giugno 1931-IX, è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di San Pietro di Legnago, provincia di Verona, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Legnago.

(5358)

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 14 giugno 1931-IX, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Fabbriche di Vallico, provincia di Lucca.

(5359)

Si comunica che il giorno 14 giugno 1931-IX, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Casa Castalda, provincia di Perugia.

(5360)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla « Ditta Edoardo Girtanner » per conto del Lloyd di Londra a garanzia della massa degli assicurati italiani.

La ditta « Edoardo Girtanner » mediatrice per il collocamento presso il Lloyd's di Londra dei rischi di assicurazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita ai sensi dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non è più in vigore alcun contratto di assicurazione assunto per conto del Lloyd's predetto e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno, derivante dalle operazioni relative.

Si invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire in debita forma legale un ricorso a questo Ministero - Direzione generale dell'assistenza, previdenza e propaganda corporativa - non oltre il termine di giorni trenta, dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla predetta ditta « Edoardo Girtanner » in Genova, via Luccoli n. 30.

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(5357)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.